SULLA

SCALA PENALE

DEL

DIRITTO TOSCANO

DISCORSO

DEL

PROFESSOR F. A. MORI

LIVORNO
ANDREA NANNI EDITORE
MDCCCXLVII.

L'Autore intende di profittare delle disposizioni del patto internazionale, stipulato in Firenze li 7 dicembre 1840.

Questo discorso, scritto per servire di prefazione al quarto tomo della raccolta di SCRITTI GERMANICI DI DIRITTO CRIMINALE, *è stato poi pubblicato a parte, affinchè quel volume non crescesse troppo di mole, e non venisse così a costare più del prezzo annunziato. Gli associati alla detta opera saranno dunque in libertà di accettare, o di ricusare il presente fascicolo.*

ANDREA NANNI.

INTRODUZIONE.

Una legislazione composta di regole, emanate in tempi diversi, e non sempre dettate dal medesimo spirito, non potea formare un insieme, le cui membra corrispondessero armonicamente ad un archetipo solo. Niuna meraviglia dunque, che il diritto criminale toscano presenti un gran numero di contradizioni e di anomalie. La filosofia del criminale diritto, nata poco dopo la metà del secolo passato, è giunta appena adesso alla potenza di governare tutti gli elementi di una legislazion positiva. Niuna meraviglia dunque, che ancora la nostra criminale riforma del 1786, tuttochè fosse pel suo tempo un vero miracolo di civile sapienza, non si possa oggidì riguardare, che qual monumento istorico di una vigorosa infanzia dell'arte legislativa.

La necessità di un nuovo codice penale fu riconosciuta in Toscana, appena l'augusta dinastia regnante ritornò nel 1814 al trono di questa bella parte d'Italia. Nel principio della legge del 22 giugno 1816 FERDINANDO III diceva, che, mentre per suo volere si stava preparando un nuovo codice penale, che mediante una più adeguata graduazione di pene sodisfacesse all'esigenze della pubblica giustizia, non si potea trascurare di prendere uno straordinario provvedimento contro i furti vio-

lenti: ma i generosi desiderj di quel Sovrano rimasero infruttuosi, forse perchè la Provvidenza riserbava all'augusto suo figlio l'inclito vanto di emulare la gloria dell'avo. E LEOPOLDO II, appena promulgato il motuproprio del 2 agosto 1838, ordinava la compilazione di un nuovo codice criminale, che appoggiandosi alle basi della legge del 30 novembre 1786 si conformasse ai bisogni del tempo.

Questo massimo rinnovatore, ch'è il tempo, di tutte le cose umane, è venuto intanto accumulando a dovizia i materiali, e maturando il disegno del nobile edifizio. La teorica e la pratica con amichevole accordo hanno chiarito la natura di alcuni delitti, confusamente adombrata dagli antichi dottori; hanno riprovato certe specie penali, ed assicurato la preferenza a certe altre; hanno riconosciuto la perpetua necessità di proporzionare il castigo alla quantità della colpa; hanno finalmente creato i preziosi esemplari dei modernissimi codici di Germania. Se dunque da una parte ne duole di non essere ancora pervenuti a possedere un nuovo codice criminale, ci dobbiamo dall'altra congratulare, che quest'indugj abbiano aumentato la speranza di averlo migliore.

Io frattanto, che per singolar benefizio dell'Ottimo Principe son destinato al pubblico insegnamento del criminale diritto, stimo sacro dovere del mio ufficio portar qualche pietra alla fabbrica, che si deve innalzare: e nel presente discorso mi farò I) a delineare la scala penale vigente, II) ad esaminarla a tenore dei principj scientifici, III) a proporne un'altra, che al mio povero giudizio apparisce più conveniente.

Se questa fatica non producesse che l'effetto di eccitare altri giuristi a contribuire meglio di me al perfezionamento della nostra legislazion criminale, la mia onesta intenzione avrebbe raggiunto il suo scopo.

CAPO I.

Scala penale vigente del diritto toscano.

La vigente scala penale del diritto toscano ripete la sua origine dall'art. 55 della legge del 30 novembre 1786. Ivi è prescritto, che le pene applicabili dai tribunali toscani debbano essere le seguenti.

1. Pene pecuniarie:
2. Staffilate in privato:
3. Carcere, che non passi il termine d'un anno:
4. Esiglio dalla potesteria e tre miglia attorno:
5. Esiglio dal vicariato e cinque miglia attorno:
6. Confino a Volterra e suo territorio:
7. Confino nella provincia inferiore:
8. Confino a Grosseto:
9. Esiglio da tutto il Granducato:
10. Gogna senza esiglio:
11. Gogna con l'esiglio:
12. Frusta pubblica:
13. Frusta pubblica sull'asino:
14. Ergastolo per le donne dallo spazio di un anno sino a vita:

Lavori pubblici per gli uomini per anni tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti, ed a vita.

Alle quali specie penali, onde recarci in mano tutti i dati, presupposti dalla nostra investigazione, fa d'uopo aggiugnere

15. La pena di morte, ripristinata dal Granduca Leopoldo I con l'editto del 30 giugno 1790, e confermata ed estesa dal Granduca Ferdinando III con gli articoli 9 e 13 della legge del 30 agosto 1795, e con l'art. 1 della legge del 22 giugno 1816.

Di queste specie penali, alcune sono state intieramente abolite per desuetudine, alcune hanno ceduto il loro luogo ad altre legalmente sostituite, alcune finalmente si conservano tuttora in vigore.

Quelle affatto abolite dalla desuetudine sono le staffilate in privato, la gogna senza esiglio, la gogna con l'esiglio, la frusta pubblica, la frusta pubblica sull'asino. Le pene, che soverchiamente avviliscono il delinquente davanti agli altri, e a sè stesso, e così vituperato lo lasciano in libertà, non solamente si oppongono alla sua moral correzione, ma lo sospingono ancora ad altri delitti. Sia dunque lode al senno della pratica, la quale per tempo rimediò in questa parte all'imperfezion della legge.

Le pene, che hanno ceduto il loro luogo ad altre legalmente sostituite, sono il confino a Volterra, il confino nella provincia inferiore, il confino a Grosseto. Queste tre specie di relegazione furono ristrette dalla legge del 22 giugno 1816, e poi totalmente abrogate dalla legge del 31 dicembre 1836. La prima di queste leggi ordinò, che i furti non dovessero soggiacere altrimenti a pene d'esiglio, o di confino, come quelle, che, in vece di servire al pubblico esempio, e di ridurre i delinquenti all'impotenza di nuocere, gli abituavano ad una vita vagabonda, ed a campare delle sustanze altrui: e surrogò ad ogni anno d'esiglio quattro mesi di carcere, ed al confino la reclusione nella casa di lavori forzati, ragguagliata

ad otto mesi per ciascun anno di relegazione a Grosseto, a sei mesi per ciascun anno di relegazione nella provincia inferiore di Siena, a quattro mesi per ciascun anno di relegazione a Volterra. La legge poi del 31 dicembre 1836 abrogò la pena del confino anche per qualunque altro delitto, a cui si applicava per lo passato, come quella, che non rispondeva all'oggetto del diritto di punire, e che riusciva troppo molesta ad alcune popolazioni dello Stato, e sostituì la reclusioue nella casa di lavori forzati, ragguagliata a sei mesi per ogni anno di relegazione a Grosseto; la detenzione nella fortezza di Volterra, ragguagliata parimente a sei mesi per ogni anno di relegazione nella provincia inferiore; e l'esiglio dal compartimento governativo per un tempo eguale a quello, per cui si decretava precedentemente la relegazione a Volterra. Queste due leggi dunque introdussero nella nostra scala penale le mutazioni seguenti. 1) Ristrinsero per una parte la pena dell'esiglio, sottraendone i casi di furto, e crearono per altri delitti una nuova specie di esiglio particolare nella esclusione dal compartimento governativo. 2) Instituirono due nuove specie di pene restrittive, cioè la reclusione nella casa di lavori forzati, e la detenzione nella fortezza di Volterra.

In virtù di sì fatte abrogazioni e sostituzioni, la scala penale dell'odierno diritto toscano, considerata nell'ordine discensivo, è la seguente.

I. La pena di morte.

II. La pena dei pubblici lavori per gli uomini, e dell'ergastolo per le donne.

A. La pena dei pubblici lavori è

1) perpetua,

2) temporaria, per anni tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti, ed anche trenta, quando vengano in applicazione gli articoli 2 e 3 della legge del 22 giugno 1816.

II. La pena dell'ergastolo è parimente

1) perpetua,

2) temporaria: la quale, oltre agl'intervalli di tempo stabiliti ne'pubblici lavori, può essere applicata anche da due mesi ad un anno per tener luogo di carcere, e da uno sino a tre anni, affinchè le donne, che per motivi di pudore non possono mandarsi in esiglio, nè racchiudersi in case di punizione, destinate agli uomini, trovino in questa specie penale restrittiva un castigo, che immediatamente si rannodi all'imprigionamento bimestrale.

III. L'esiglio da tutto il Granducato, pena quasi onninamente riservata ai delinquenti forestieri, e distinta dalla pratica

1) in perpetua,

2) in temporaria senza designazione di termini.

IV. La reclusione nella casa di lavori forzati: la quale

1) nei furti si estende da mesi quattro sino a mesi ottanta (1), e nella falsità di moneta può giugnere anche sino a mesi ottantaquattro (2);

2) negli altri delitti si estende da mesi sei sino a mesi sessanta (3).

(1) Da mesi quattro; perchè ogni anno di confino a Volterra, per la L. del 22 giugno 1816, esplicitamente conservata in pieno vigore dalla L. del 31 dicembre 1836, corrisponde ad un quadrimestre di reclusione. Fino a mesi ottanta; perchè ogni anno di confino a Grosseto corrisponde, in materia di furti, ad otto mesi di reclusione, ed il confino a Grosseto non si decretava dalla pratica per più di anni dieci, a tenor delle norme, desunte dall'art. 58 della L. del 30 nov. 1786, e dall'art. 12 della L. del 30 agosto 1795.

(2) Art. 2. della L. del 9 febbraio 1847.

(3) Da mesi sei; perchè rispetto ai delitti, non contemplati dalla L. del 22 giugno 1816, la legge del 31 dicembre 1836 volle che un semestre di reclusione corrispondesse ad un anno di confino a Grosseto. Sino a mesi sessanta; perchè la massima misura del confino a Grosseto (v. la nota 1.) era di anni dieci.

V. La detenzione nella fortezza di Volterra da mesi sei, sino a mesi quarantadue (4).

VI. L'esiglio dal compartimento governativo da mesi sei sino a cinque anni (5).

VII. L'esiglio dal vicariato, e cinque miglia attorno, da tre mesi sino a tre anni (6).

VIII. L'esiglio dalla potesteria, e tre miglia attorno, da tre mesi sino ad un anno (7).

IX. La carcere da un giorno sino ad un anno (8).

X. Le pene pecuniarie.

CAPO II.

Riflessioni intorno alla scala penale vigente del diritto criminale toscano.

Siccome in questo capo ci proponiamo di esaminare secondo i principj della scienza criminale odierna le sin-

(4) Da mesi sei; perchè, rispetto ai delitti, non contemplati dalla legge del 22 giugno 1816, la legge del 31 dicembre 1836 ordinò, che un semestre di detenzione equivalesse ad un anno di confino nella provincia inferiore. Sino a mesi quarantadue; perchè la pratica non solea decretare la relegazione nella provincia inferiore per più di anni sette.

(5) Questa pena, rispetto ai delitti, non contemplati dalla L. del 22 giugno 1816, fu surrogata a parità di tempo al confino a Volterra dalla L. del 31 dicembre 1836. Ed il *minimum* di sì fatta relegazione era, secondo la pratica, di un semestre: il *maximum* di anni cinque, a tenore delle norme desunte dai §. 3. dell'art. 98 della L. del 30 nov. 1786, e dall'art. 16. della L. del 30 agosto 1795.

(6) Il *minimum* di questa pena è stato determinato dalle giudiciali osservanze: il *maximum* è stato dedotto dall'art. 21 della L. del 30 Agosto 1795.

(7) Tanto il *minimum*, quanto il *maximum* di questo esiglio particolare è stato determinato dalla pratica.

(8) Il *minimum* della carcere è stato determinato dalla pratica; il *maximum* dall'art. 55 della L. del 30 nov. 1786.

gole specie penali della scala vigente, le ragioni della chiarezza sembrano richiedere, che sia diviso in più articoli.

ARTICOLO 1.

Della pena di morte.

La pena di morte, abolita da Leopoldo I con l'art. 51 della legge del 30 novembre 1786, perchè non corrispondeva al quadruplice scopo, che quel famoso legislatore assegnò al diritto di punire; perchè lo Stato *è tenuto* a valersi dei mezzi punitivi più efficaci col minor male possibile del reo; e perchè una mite legislazione sembrava convenire alla morale dolcezza del popolo toscano; fu ripristinata dallo stesso Sovrano con l'editto del 30 giugno 1790 *contro tutti coloro, che ardissero infiammare il popolo, e mettersi alla testa di esso, per opporsi con pubblica violenza alle disposizioni del governo, o per commettere altri eccessi e disordini di questa natura.* Lo strepitoso movimento francese del 1789 eccitò qualche scompiglio politico ancora in Toscana, e fece, che il nostro paese mostrasse per soli tre anni e sette mesi all'Europa meravigliata lo splendido esempio di uno Stato, che sapea provvedere all'interna sicurtà di sè stesso, e de'suoi cittadini, senza comminare la pena del capo. Ferdinando III con l'art. 9 della legge del 30 agosto 1795 confermò l'editto paterno, n'estese la disposizione contro di quelli, che ardissero infiammare il popolo, o mettersi alla testa di esso, anche per distruggere, rovesciare, o alterare la nostra santa religione, e riponendo in vigore il titolo della lesa maestà, compreso da Leopoldo I fra le pubbliche violenze, ne dichiarò con qualche maggiore esattezza l'indole giuridica, collocando entro la periferia del medesimo *tutte quelle azioni, che attaccando im-*

mediatamente la pubblica autorità, od il Sovrano, tendano e sieno dirette alla distruzione della società e dell'ordine pubblico. Le quali parole, se non designano con tutta la desiderabile perspicuità la triplice direzione possibile del delitto di lesa maestà 1) contro la sacra persona del Sovrano, 2) contro il pubblico ordinamento, o espressamente stipulato, o tacitamente consentito, 3) contro l'integrità del territorio, dicono almeno abbastanza per dinotare, che questo reato non si consuma con qualunque atto di preparazione, o di fisica esecuzione, ma solamente con l'*immediata aggressione*, ancorchè destituta di effetto. A buona ragione adunque la nostra giurisprudenza, correggendo un antico errore della scuola, professa da parecchi anni la massima, che ancora il titolo della lesa maestà ammette l'idea giuridica del tentativo, il quale dee sempre soggiacere a pena minore della consumazione.

L'art. 13 della medesima legge rimesse *nel suo antico vigore la pena di morte per tutti gli omicidj commessi con matura ed antecedente deliberazione e consiglio, nella classe dei quali sono pur compresi gl'infanticidj, i veneficj, e gli altri tutti, che diconsi qualificati, sottoponendo alla medesima pena i mandanti, gli ausiliatori, gli assistenti, e tutti gli altri, che deliberatamente avranno cooperato all'esecuzione di sì atroci misfatti.*

Finalmente l'art. 1 della legge del 22 giugno 1816 comanda, che *il furto commesso in qualsivoglia luogo con violenza, e a mano armata, sia punito di morte, se l'aggressore avrà fatto uso di arme da fuoco, sgrillettandola, od esplodendola, per offendere la persona, o le persone assalite, tuttochè niuno sia rimasto offeso, o se avrà ferito con arme da punta, o da taglio, o cagionato offesa con altro qualunque stromento atto ad offendere.*

Si rileva da queste premesse, che la pena di morte è tuttora comminata in Toscana 1) a chiunque consumi

il delitto di lesa maestà; 2) a chiunque ardisca infiammare il popolo, e mettersi alla testa di esso, per distruggere, rovesciare, o alterare la religion dominante; 3) a chiunque commetta omicidio con matura ed antecedente deliberazione, e consiglio; 4) a chiunque commetta furto violento a mano armata coi caratteri descritti nel testo della legge ultimamente riferita. Onde procede adunque, che le condanne di morte sieno così rare in Toscana, e che dal 20 di luglio del 1830 in poi non sia stata adoperata la man del carnefice? Vorrei poter sodisfare a questa ricerca, dicendo, che il nostro paese non è stato da lunghi anni turbato da capitali delitti: ma non ho la fronte di spacciare una menzogna, che verrebbe tosto condannata al meritato dispregio dal severo giudizio dell'istoria contemporanea. Le cause, che tengono da tanto tempo inoperosa la scure della giustizia, si vogliono in parte attribuire alla natura delle cose, in parte ai progressi della nostra criminale giurisprudenza, in parte ad un savio provvedimento legislativo, in parte all'esercizio del sovrano diritto di grazia.

1) Ascrivo alla natura delle cose, che non abbiano avuto luogo capitali condanne per delitti consumati di lesa maestà, nè per aggressioni, intese a distruggere, o ad alterare la religion dominante. Quand'anche si volesse stimare, che la Toscana, non ostante l'indole de'suoi abitatori, e la dolcezza del suo reggimento, potesse contenere, non meno di altri paesi, certi semi di politici rivolgimenti; è indubitato per altro, che il delitto di lesa maestà, pressochè in tutte le sue forme, esige tanta copia di apparecchi, sì difficilmente occultabili, che rimane dovunque oppresso, quasichè sempre, dentro i limiti del tentativo. — Rispetto ai delitti contro la religione, io credo, che sarebbe oltremodo difficile il giustificare la tema, che suggerì al nostro legislatore del 1795 l'idea di

frenarli con le stesse comminazioni severe, che doveano proteggere la sicurezza e la libertà dello Stato. Un governo può aver motivo di paventare la sua caduta, senza speranza di risorgimento, perchè l'amministrazione, che gli succede, ha il modo di sodisfare, come la precedente, a tutti i bisogni, che rendono agli uomini necessario l'impero civile. Ma una religione trasmessa dalla più remota antichità, succhiata col latte, venerata sin dalla prima aurora della ragione, regolatrice degli atti più solenni della vita, consolatrice suprema delle nostre afflizioni, alimentatrice delle nostre maggiori speranze, incarnata nella storia nazionale, raccomandata alla memoria dei più cari defunti, ai più splendidi monumenti dell'arti patrie, ed alla pompa di augustissimi riti, non può essere, come un governo, rovesciata, e sostituita da un'altra. Il sentimento religioso è esclusivo come l'amore, e più forte di lui. Un drappello di sacrileghi potrà riuscire, in un momento di sorpresa, a scompigliare una sacra funzione, a profanare, o ad abbattere un tempio: ma guai a quelli sciagurati, se non rendono tosto impossibile il discoprimento delle proprie persone! Un tocco di campana basta ad adunar le migliaia dei fedeli irritati, ed a spingerli a fare una giustizia anche troppo sommaria dell'empio attentato. Napoleone, con le glorie della sua dominazione, valse a far dimenticare ai Francesi i Borboni e la repubblica: ma ben si avvide, che la dea Ragione non avea radicato nel suolo, già posseduto dal Cristianesimo, e, mirabilmente interpretando i voti dei più, riaperse i tempj alla religione degli avi. Che se da queste riflessioni lice dedurre, che una pena inferiore alla capitale sarebbe bastata a punire le impotenti aggressioni del culto cattolico, anche alla fine del secolo passato, quando una superba filosofia avea dichiarato la guerra alle più venerabili tradizioni; che diremo de'tempi nostri, in cui vediamo fe-

licemente ritornati gli spiriti anche più baldanzosi ad adorare i misteri cristiani? Fortunato mutamento, che dichiara ad un tempo il perchè il foro criminale toscano non abbia dovuto da molti lustri occuparsi di delitti contro la sicurezza della pubblica religione!

2) Le condanne a morte sono state negli ultimi tempi rarissime anche perchè la giurisprudenza ha sapientemente diminuito con l'uso del giudicare il numero de' casi capitali. Come i tribunali toscani abbracciassero sollecitamente la massima, insegnata dai più solenni criminalisti moderni, in virtù della quale fa d'uopo distinguere, eziandio nel delitto di lesa maestà, il tentativo dalla consumazione, è stato accennato di sopra. Qui dunque mi limiterò a parlare degli omicidj premeditati, e dei furti violenti, accompagnati da ferimento commesso con arme bianca, o da sgrillettamento, od esplosione d'arme da fuoco.

L'art. 13 della legge del 30 agosto 1795 non chiamò semplicemente premeditati gli omicidj, contro i quali ripristinò la pena di morte, ma li disse *commessi con antecedente matura deliberazione e consiglio*. Era naturale, che questa pregnante descrizione legale non dovesse considerarsi dai giudici come oziosa. Essi perciò, appoggiati al disteso della legge, presero a distinguere la premeditazione qualificata dalla semplice, e stabilirono con molte sentenze conformi, che il solo omicidio animato dalla prima soggiace alla sanzione dell'art. 13. Sarebbe stato conseguente il portare questo principio pratico a tutte le sue ragionevoli applicazioni; chè allora i tribunali avrebbero potuto sottrarre molti infanticidj alla pena troppo rigorosa del capo, senza bisogno di accogliere con soverchia facilità le discolpe d'inavvertenza.

Le principali disposizioni della legge del 22 giugno 1816 intorno al furto violento doveano necessariamente

cadere in desuetudine, appena l'autorità giudiciaria, dimenticato il rigore del codice penale francese, avesse riconosciuto, quanto poco armonizzassero con tutto l'insieme delle norme criminali, ristabilite in Toscana nel 1814. La più costante esperienza dimostra, che una brevissima vita è il destino di tutte le leggi troppo severe: a disapplicare le quali non mancano mai efficaci modi forensi anche ne'paesi, in cui non sono i giurati, e la coscienza de'testimoni non è intieramente corrotta. La legge del 22 giugno 1816 è gravemente difettosa per doppia ragione. a) Primieramente non rispetta il principio popolare e scientifico, il quale cómanda, che la pena sia proporzionata alla colpa. Ogni proporzione in fatti sparisce, quando si minaccia parimente la morte a chi, per rubare, avrà tolto la vita al suo simile, ed a chi, per rubare, avrà solamente ferito, o solamente spaventato il suo simile. E da questa indebita eguaglianza di pena a due delitti di gravità essenzialmente diversa nasce ancora, contro la buona politica, il perniciosissimo effetto d'inspirare allo scellerato l'interesse di uccidere. Od egli in fatti uccida, o solamente spaventi la persona del derubato, si espone alle medesime conseguenze giuridiche: nell'identità delle quali è naturale, che preferisca l'omicidio, come quello, che, serrando per sempre la bocca del testimone più pericoloso, accresce di molto al malfattore la probabilità di godersi tranquillamente i frutti della sua scelleraggine. b) In secondo luogo la predetta legge, disponendo nell'art. 5 intorno alla ricettazion dei colpevoli di furto violento, o delle cose guadagnate con questo delitto, stabilì, che la sola reperizione di tali persone, o robe, dovesse giuridicamente fondare la presunzione del malvagio proposito, ed imporre ai sospettati ricettatori l'incarico di purgarsene. Con che si venne a sovvertire la regola, proclamata dalla giustizia naturale, sancita dal diritto ro-

mano (9), e negli altri delitti riconosciuta dal diritto toscano, per la quale il dolo non si presume giammai, e sempre appartiene all'accusa il debito di provare l'essenza obiettiva e subiettiva di qualunque maleficio.

Fu dunque un segnalato benefizio della pratica giurisprudenza quello di declinare dall'applicazion della legge del 22 giugno 1816, riportando le principali azioni criminose, da essa contemplate, sotto l'idea giuridica del latrocinio tentato, quand'anche si dovesse presupporre nel delinquente un'intenzione di uccidere, che non risultasse abbastanza dai fatti. Per tal modo chi semplicemente ferì, o meramente spaventò, per rubare, incorse in un castigo minore dello scellerato, che tolse pel medesimo fine la vita ad un uomo; fu ristabilita in questo punto la proporzione fra la pena e il delitto; ed il numero de'casi capitali venne scemando.

3) A sì fatta diminuzione diè poi un altro potentissimo impulso il glorioso motuproprio del 2 agosto 1838, che concesse alla Toscana la benefica instituzione dell'intiera pubblicità dei criminali giudizj. Quella legge prescrisse in fatti nell'art. 231, che la pena capitale non si potesse decretare, che quando vi concorresse il voto unanime del collegio decidente, e che la sola pluralità dei suffragj portasse alla condanna ai pubblici lavori a vita: e nell'art. 259 stabilì, che nel caso di cassazione di un giudicato criminale, per non essere stata applicata la pena di morte, il collegio della Corte Regia, al quale venisse rimessa la causa, non dovesse pronunziare in quel caso, non ostante la piena concordia delle voci, che la pena immediatamente inferiore alla capitale. Quanto in un sistema di giudicare, in cui la valutazion delle prove è in-

(9) V. la dissertazione di W e n i n g, inserita nella raccolta di scritti germanici di diritto criminale, t. I. p. 45. e segg.

tieramente commessa alla scienza ed alla coscienza de'magistrati, dovessero gli esposti ordinamenti scemare il numero delle capitali condanne, ben si previde dai periti della materia, appena fu promulgata la nuova legge: e l'esperienza di quasi nove anni ha compiutamente giustificato l'esattezza di quelle previsioni.

4) Due sole volte in fatti nel corso di questo non breve periodo la Corte Regia ha unanimemente decretato la pena capitale contro incolpati di omicidio, animato da premeditazione qualificata: ma la grazia del Principe ha sempre commutato la condanna al patibolo in quella de'pubblici lavori perpetui.

Io non voglio in questo luogo trattare la tanto dibattuta quistione della pena di morte, secondo i principj generali del dritto. Dirò solamente, che le ragioni, con le quali si è tentato sinora di mostrarne l'ingiustizia assoluta, non mi sono mai sembrate pari all'assunto, e che tutto mi porta a credere, che la decisione della gran controversia dipenda dalle relazioni di civile opportunità.

Chi si facesse a ventilar la ricerca sotto così fatto punto di vista, il quale non è di diritto, ma di politica criminale, dovrebbe, con quelle pazienti investigazioni, che gl'Inglesi sanno instituire meglio di tutti, determinare, 1) qnal sia l'opinione del popolo intorno alla pena di morte, tanto in generale, quanto considerata come conseguenza giuridica di pochi misfatti gravissimi. E postochè da tali indaglni risultasse, che il pubblico giudizio la riputasse una crudeltà, converrebbe certamente abolirla, affinchè non eccitasse avversione alla legge, ed al potere legislativo. 2) Dove poi la pena di morte non fosse considerata, come crudele, dal popolo, farebbe d'uopo raccogliere, se esso è convinto, che la comminazion del patibolo eserciti in molti una potente virtù dissuasiva dai maleficj adesso capitali. Di riunire e somministrare

tali notizie potrebbero con profitto incaricarsi principalmente i direttori, e i visitatori degli stabilimenti penali, i medici, e i sacerdoti in generale, come quelli, che sono ammessi più di tutti alla confidenza degli ordini, onde sorge il maggior numero dei delinquenti. 3) E siccome, ognorachè si potesse fare a meno della pena di morte, bisognerebbe sostituirle una reclusione a vita, sarebbe pur necessario conoscere la più comune opinione del popolo intorno all'efficacia della prigionia perpetua a distorre dai più atroci delitti, specialmente di sangue, e poscia trascegliere il modo di amministrarla, senza violare l'esigenze dell'umanità, e di proporzionare il castigo ai maleficj inferiori, che fanno incorrere, per le leggi vigenti, in una privazione incessabile di libertà (10). In cosa di tanto momento non v'è circospezione, che possa giudicarsi soverchia; perocchè, abbracciando, senza la più matura prudenza, la risoluzione desiderata dal cuore dei buoni, si corre pericolo di pregiudicare alla causa, e di vedere in poco tempo sparire i già ottenuti miglioramenti della legislazion criminale. Chiunque sa, quanto avanzò il diritto penale in Toscana per la legge del 30 novembre 1786, e quanto retrocesse per quella del 30 agosto 1795, scorgerà dimostrata la verità di queste parole dalla irrepugnabile testimonianza dei fatti.

È indubitato per altro, che in tutti i paesi è grandemente scemato il numero de'casi capitali, e che sono affatto sparite le esasperazioni, già sì frequenti, della pena di morte. Alcuni codici (esempigrazia quello di Basilea, e quello di Zurigo del 1835) non minacciano più assolutamente la pena di morte, ma rilasciano al giudice il potere di sostituirle la prigionia perpetua, o tempora-

(10) Mittermaier *Archiv des Criminalrechts* t. XXI. fasc. 3.

ria, quando, non ostante il gravissimo titolo del delitto, il patibolo apparisca sproporzionato alla quantità della colpa. Tuttochè l'età maggiore agli effetti penali sia stata generalmente fissata a diciott'anni compiti, si è comunemente riconosciuto, che alla pena di morte non dee soggiacere un giovane delinquente, che non sia uscito dei minori anche agli effetti civili. Alcune legislazioni non si sono contentate della semplice pluralità dei suffragj per le capitali condanne, ma hanno richiesto l'unanimità (come nel Granducato di Toscana e nel cantone di Vaud), o qualche voto di più della semplice pluralità (come nel canton di Friburgo). In altri paesi finalmente è stato fermato, che i giudici *debbano* astenersi dal pronunziare la pena di morte, o che *possano* almeno sostituirle una pena men grave, quando lo speciale del delitto risulti da semplice prova indiziaria. Il quale temperamento, adottato ancora da varie legislazioni germaniche, non è forse meritevole d'imitazione; perchè indebolisce la pubblica fede nella virtù di un mezzo probatorio, che conduce i tribunali a chiarire la maggior parte dei malfattori, e genera una differenza enorme di trattamento penale fra più incolpati, che sieno convinti d'un grave delitto, eguale di specie e di grado, per la sola ragione esterna, che fu diversa la qualità della prova.

Ma d'altra parte non v'ha moderno codice criminale, nè di Stati monarchici, assoluti o temperati, nè di Stati popolari, come sono le repubbliche unite d'America, ed i cantoni confederati di Svizzera, che abbia osato di abrogar totalmente la pena di morte, sebbene parecchie di queste leggi sieno di recentissima data, ed il voto dell'abolizion del patibolo sia stato manifestato e virilmente difeso in tutte le assemblee legislative. Per lo che risvegliano, se non altro, compassione certi scrittori leggieri, che studiandosi di ricoprire la loro logica nudità col manto

di frasi sentimentali, e di periodi sonanti, ardiscono di risolvere *a priori* un problema, che sgomenta i più dotti e più sperimentati statisti dell'uno e dell'altro emisfero.

Per vero dire sembra aumentare ogni giorno il numero di coloro, che ricusano di riconoscere la convenienza della pena di morte in quei delitti contro il pubblico ordinamento, gli autori de' quali abbian serbato incontaminata di sangue la mano: ma sono forse pochissimi ancora oggidì a riputare immeritevole di essere immolato alla giustizia lo scellerato, che uccise premeditatamente il suo simile, per turpe avidità di guadagno, o per altro egualmente abietto motivo, specialmente se ad accrescer la colpa si aggiunse l' empia violazione dei più santi legami di natura. Ciò non ostante io mi credo, che lo stimar degno del patibolo un tanto malfattore, o con astratta considerazione, o sotto l'impressione d'un atroce misfatto recentemente avvenuto, sia cosa ben diversa dal giudicare opportuna l'esecuzione d'una capitale condanna. Se nel giorno, destinato all'uccision del colpevole, si potesse ottenere, che un fulmine discendesse ad incenerirlo, o che sotto i suoi piedi s'aprisse la terra ad ingoiarlo nelle sue viscere; il popolo circostante accoglierebbe con muta riverenza il prodigio. Ma sarebbe, non so, se più stolto, o sacrilego il pensare, che Dio, nelle cui mani stanno le forze maggiori della natura, volesse farsi esecutore delle sentenze degli uomini. Egli decide le sue giustizie da sè, chiama davanti al suo tribunale insiem col più misero cittadino magistrati e legislatori, severamente censura le leggi, e rigiudica le cose giudicate. *È forza* dunque, *che la morte penale sia data all'uomo dalla mano dell'uomo.* Ed ecco un gran punto, a cui nello stato presente della quistione toscana intorno alla pena di morte bisogna voltare la più seria attenzione. In un paese, i cui miti costumi ripetono la origine loro da una civiltà

vetustissima; che non è stato da molti secoli insanguinato dalle guerre, ed è tutto consecrato alle arti di pace; che al tempo de'padri nostri (prescindendo dal breve intervallo dell'invasione francese) ha veduto sempre di rado il miserando spettacolo de'capitali supplizj; ed in cui la presente generazione non ne è stata oramai rattristata da più di tre lustri (*longum mortalis aevi spatium*); quali sentimenti ecciterebbe la sola idea d'una esecuzione imminente? Quale impressione farebbe l'esecuzione medesima d'un omicidio legale? Quando si volesse decapitare il colpevole alla presenza del pubblico, recenti fatti dimostrano, che non sarebbe agevole ritrovare artigiani, che prestassero l' opera loro per innalzare il patibolo. Con qual occhio sarebbe poi riguardato il carnefice nell' esercizio dell' esecrato suo ministero? So, che in uno degli Stati Uniti d'America fu introdotto anni sono il sistema di decapitare il malfattore in prigione, alla presenza del collegio dei giudici, del pubblico procuratore, e di un numero determinato di testimoni instrumentali. Ma quando penso, che all'occasione dell'ultima sentenza capitale, mandata ad effetto in Toscana, la potestà economica giunse appena a trovare un' apprendista novizio, per inviarlo fuor di porta alla Croce ad autenticare l'atto di esecuzione; come potrei credere, che i nostri magistrati condannerebbero a morte, se dovessero assistere all'uccisione del condannato?

Con tutto questo io non intendo che di proporre dei dubbj alla meditazione dei sapienti; perocchè candidamente confesso di non possedere tutti i dati di fatto, che reputo necessarj alla matura risoluzione del grave quesito.

Articolo 2.

Della pena dei pubblici lavori per gli uomini, e dell'ergastolo per le donne.

È una singolare anomalia del diritto criminale toscano, che la maggior parte delle azioni delittuose portino alla pena de'pubblici lavori, che succede immediatamente alla capitale. Per tal modo, andando il più gran numero dei condannati a popolare i bagni, il sistema delle nostre pene, considerate nella quantità dei malfattori, che respettivamente le purgano, può con tutta ragione paragonarsi ad una piramide, che abbia il vertice in terra e la base in aria.

Primieramente soggiacciono di fatto alla pena de'pubblici lavori perpetui tutti gli autori di delitti capitali, ognorachè per la condanna a morte non concorra l'unanimità dei suffragj, o il sommo imperante eserciti il diritto di grazia. Dal che se proviene per una parte il bene di non macchiare di sangue umano legalmente versato il nostro terreno, nasce per l'altra un' evidente alterazion di giustizia; avvegnachè i colpevoli di delitti più e meno gravi restino così sottoposti alla medesima pena. E a non urtare in questo scoglio dell'ingiustizia si vorrebbe usare di tutti gli sforzi, che l'umana potenza permette; perocchè le pene non sono solamente ordinate ad impedire, che il condannato ricada, e che i male intenzionati lo imitino, ma insieme a conservare e fortificare negli animi di tutti i cittadini la riprovazione degli atti delittuosi, la quale naturalmente si spiega con più o men di energia secondo la quantità della colpa.

Vanno poi soggetti alla pena de'pubblici lavori a vita 1) l'omicidio commesso con premeditazione semplice, 2) il furto violento, eseguito da due, o più persone, senz'ar-

mi, o senza far uso delle medesime (11): e possono soggiacere allo stesso castigo 1) l'incendio doloso, 2) la calunnia, 3) la falsa testimonianza in aggravio dell'incolpato (12).

Il grado più elevato della pena de'pubblici lavori a tempo è di anni trenta, stabilito per altro semplicemente 1) pel furto violento, commesso senz'armi, o senza servirsene, da più persone riunite, quando una sola di queste abbia usato violenza, e 2) pel conato di furto violento con ferimento od esplosione (13). Ad eccezione di questi due casi, il grado supremo di sì fatta specie penale temporaria è sempre di anni venti, come l'infimo, di tre. Di mezzo ai quali stanno altri quattro gradi, tassativamente fissati in cinque, in sette, in dieci, ed in quindici anni, senza che il giudice, ad effetto di proporzionare il castigo, possa disporre, nè delle settimane, nè dei mesi, nè degli anni, che fra l'uno e l'altro grado legale intercedono. Dalla quale troppo ricisa determinazione derivano, fra gli altri, questi due inconvenienti. Il primo si è, che il tribunale vien posto così nella giuridica impossibilità di adeguare esattamente la pena alla quantità del delitto. Quando in fatti un'azione delittuosa meriterebbe di per sè una pena, esempigrazia maggiore di dieci anni, e minore di quindici, e la lettera della legge non costringe a decretare il più alto di questi due gradi, i giudici sono obbligati a preferire il più basso, che non è il più giusto, ma il meno ingiusto. L'altro inconveniente consiste nell'imporre alla podestà giudiciaria la necessità di dare una valutazione troppo diversa ad una identica circostanza aggravante, secondo il grado penale dovuto al delitto, con cui la medesima si connette. Per esempio l'essere stato com-

(11) Art. 2 della L. del 22 giugno 1816.

(12) Art. 66. e 85 della L. del 30 nov. 1786, art. 2. della L. del 30 agosto 1795.

(13) Art. 2 e 3 della L. del 22 giugno 1816.

messo l'omicidio d'impeto con un'arme proibita fa sì, che debba aumentarsi d'un grado la pena. Nei casi dunque, in cui l'omicidio d'impeto è passibile della pena di sette anni di pubblici lavori, l'uso dell'arme proibita la fa crescere di tre anni, perchè dal terzo al quarto grado di questa specie penale corre l'intervallo di tre anni: nei casi all'opposto, in cui l'omicido d'impeto è passibile della pena di dieci anni di pubblici lavori, l'uso dell'arme proibita la fa crescere di cinque anni, perchè dal quarto al quinto grado di questa specie penale intercede lo spazio di cinque anni. Che l'uso della stessa arme proibita ora valga tre, ora cinque anni di lavori pubblici, non so da vero con quali argumenti si potrebbe giustificare, ognorachè il delitto di varia gravità, col quale va congiunta quella identica circostanza, sia, com'è veramente, di per sè sottoposto ad una diversa estensione di pena. Se in questa specie penale fosse permesso di accrescere, o di scemare il tempo, almeno da un anno all'altro, non sarebbe conforme al principio della giustizia, che l'omicidio d'impeto soggiacesse nel primo caso ad otto, nel secondo ad undici anni di pubblici lavori? Un anno di galera di più, o di meno, è forse cosa tanto indifferente da persuadere il legislatore a collocare i giudici nella necessità d'aumentare, o di diminuir la durata di questa pena, ora a biennj, ora a triennj, ed ora finalmente a quinquennj?

Del resto i maleficj soggetti alla pena temporaria de' pubblici lavori da tre a vent'anni, prescindendo dai tentativi dei delitti legalmente capitali, e dai delitti, che nella loro massima gravità possono esser colpiti eziandio dalla galera perpetua, si riducono ai seguenti.

I. *Contro l'amministrazion dello Stato.* 1) La resistenza alla pubblica forza, e la esimizione (14). 2) Il ferimento

(14) Art. 14. della L. del 30 nov. 1786.

dei catturandi, commesso dagli esecutori di giustizia, incaricati dalla legge, o dal giudice di arrestarli (15). 3) L'inosservanza dell'esiglio da tutto il Granducato (16). 4) L'evasione dei rei di furto dalla casa di lavori forzati, quando sia qualificata da rottura, o da resistenza, o da offese (17). 5) Il peculato, che oltrepassi la somma di scudi venticinque (18).

II. *Contro la vita.* 1) L'omicidio commesso per causa non preveduta, anche irragionevole (19). 2) L'omicidio d'impeto (20).

III. *Contro l'integrità del corpo.* 1) Il ferimento premeditato, che produca l'effetto di deturpazione, o di storpio (21). 2) Lo sgrillettamento premeditato, e la premeditata esplosione d'arme da fuoco *contra hominem* (22).

IV. *Contro la libertà personale.* 1) Il plagio nei casi di maggior gravità (23). 2) Il ratto proprio (24).

V. *Contro gli averi.* 1) Il furto semplice, lo stellionato, e la truffa con dolo *ab initio*, ognorachè il tolto superi la somma di scudi cinquanta (25). 2) Il furto qualificato, che oltrepassi la somma di scudi venticinque (26). 3) Il terzo furto di qualunque anche tenuissima som-

(15) Art. 15. della L. del 30 agosto 1796.

(16) Art. 58. della L. del 30 nov. 1786.

(17) §. ult. della L. del 22 giugno 1816.

(18) Art. 75. della L. del 30 nov. 1786, art. 19. della L. del 30 agosto 1795.

(19) Art. 14 della L. del 30 agosto 1795.

(20) Ivi.

(21) Art. 16 della L. del 30 agosto 1795.

(22) Ivi art. 17.

(23) Ciò dipende dall'autorità della pratica, appoggiata alla L. 7. D. *de L. Fabia de plagiariis.*

(24) Art. 22 della L. del 30 agosto 1795.

(25) Ivi art. 19.

(26) Ivi.

ma (27). 4) La rapina (28). 5) La concussione e la estorsione (29). 6) La ricettazione nel caso di furto violento (30). 7) La truffa con dolo a principio, lo stellionato, e la fraudata amministrazione, purchè la somma del tolto superi scudi cinquanta (31). 8) Lo scrocchio e l'usura prava (32). 9) La baratteria marittima (33). 10) Il danno dato con asportazione, purchè oltrepassi la somma di scudi venticinque (34). 11) Il danno dato con asportazione e resistenza, ancorchè si tratti di modico valore (35).

VI. *Contro la pubblica fede.* 1) La falsificazion di moneta, o di carte di credito (36). 2) La falsificazione dei

(27) Ivi.
(28) Ivi.
(29) Ivi.
(30) Art. 5 della L. del 22 giugno 1816.
(31) Art. 79. della L. del 30 nov. 1786.
(32) Ivi art. 80. 81. 82.
(33) Notif. del 18. settembre 1820.
(34) L. del 23 agosto 1794.
(35) Art. 91. della L. del 30. nov. 1786.
(36) L. del 9 febbrajo 1847. Questa recentissima legge criminale annunzia un notevole avanzamento dell'arte legislativa toscana, se si considera la comprensione e l'ordinamento degli articoli, o la cura posta nel determinare per ogni caso contemplato il *minimum* ed il *maximum* della respettiva specie penale. Dubito per altro, che le stabilite penalità non sieno per riuscire sempre adeguate. 1) In fatti, secondo le generali espressioni della legge, *chiunque semplicemente contrafaccia moneta d'oro o d'argento, dovrà soggiacere per lo meno a tre anni di pubblici lavori; chiunque, dopo averla contraffatta, tenti di spenderla, dovrà soggiacere per lo meno a cinque anni di pubblici lavori; chiunque, dopo averla contraffatta, l'avrà spesa effettivamente, dovrà soggiacere per lo meno a dieci anni di pubblici lavori.* Ma se quella moneta non fosse che un mezzo paolo, sarà giusto tanto rigore? 2) *Se poi si tratta di moneta di rame, la semplice contraffazione porta per lo meno ad un anno di reclusione nella casa di lavori forzati; la contraffazione, seguitata da tentativo di spendimento, porta per lo meno a cinque anni della detta reclusione; la contraffazione, seguitata da spendimento effettivo, porta per lo meno a tre anni di pubblici lavori.* Ma se

biglietti di lotto (37). 3) La falsità in scrittura pubblica (38). 4) La falsità in recapito mercantile (39). 5) Il fallimento doloso (40).

VII. *Contro i buoni costumi.* 1) L'adulterio semplice

quella moneta fosse un quattrino, un duetto, od un soldo, sarà proporzionato il castigo? E tre anni di pubblici lavori sono realmente, come intende la legge, una pena più grave di cinque anni di casa di forza? 3) *La semplice alterazione poi della moneta vera conduce alla carcere da cinque giorni a sei mesi; l'alterazione susseguita da tentativo di spendimento, alla carcere da sei mesi ad un anno; l'alterazione susseguita da spendimento effettivo fa incorrere nella pena del furto qualificato.* Ma con la semplice tosatura di molte monete d'oro, non si commette un delitto molto più grave che con la semplice contraffazione d'un quattrino? Eppure a quel tosatore non si può applicare che un semestre di carcere al più, ed a questo contraffattore è comminato per lo meno un anno di casa di forza. Oltre di che fa d'uopo notare, che il furto qualificato, se non eccede il valore di cinquanta lire, si punisce, per le norme veglianti, con due giorni di carcere per lira. Dunque chi semplicemente toserà una lira, subirà per lo meno cinque giorni di carcere; chi toserà una lira, e tenterà di spenderla, subirà per lo meno sei mesi di carcere; e chi, dopo aver tosato una lira, la spenderà effettivamente, pagherà il suo debito alla giustizia con due giorni di carcere, e forse con un giorno solo, perchè nella moneta tosata non può non esser rimasto un qualche valore intrinseco. 4) *Chiunque con scienza della contraffazione, o alterazione, ma senza concerto con chi la eseguì, tenterà di spendere, o spenderà monete contraffatte o alterate, dovrà subire la carcere per venti giorni almeno, o per un anno al più.* Ma se con quelle monete, a bella posta raccolte, il delinquente fece un grosso pagamento, ed arrecò esempigrazia al creditore pagato un pregiudizio superiore a trecento scudi, un anno di carcere non sarà una punizione troppo leggiera? Ricordiamoci, che il furto semplice, ed anche lo stellionato, benchè perseguibile solamente a querela privata, se giungono alla somma menzionata, fanno incorrere in vent'anni di lavori pubblici. 5) Reputo poi un errore tipografico, meritevole per altro di correzione officiale, il rinvio, che l'art. 15 ha fatto all'art. 7, anzichè all'art. 9.

(37) Art. 102 e 106 della L. del 21 dicembre 1824.

(38) Art. 93 della L. del 30 nov. 1786.

(39) L. del 2 febbraio 1823.

(40) L. del 6 agosto 1827.

e violento (41). 2) Lo stupro violento (42), 3) Lo stupro anche semplice, se commesso con abuso di dimestichezza (43). 4) Il lenocinio reiterato, ed anche primo, se commesso dai genitori, dal marito, o da altro congiunto, dal tutore, o da chiunque avesse in custodia la femmina prostituita (44). 5) La sodomia violenta (45).

VIII. *Contro le regalie.* 1) L'introduzione del sale forestiero, effettuata con armi, o in truppa, o con uso di violenza (46). 2) Il contrabbando di tabacco in truppa armata, o con uso di violenza (47). 3) Il contrabbando di sale per impresa (48).

Sarei troppo lungo, s'io volessi prendere ad esaminare a parte a parte, e a comparare fra loro, le disposizioni penali, che governano i prenominati delitti. Mi ristringerò dunque a poche riflessioni intorno a quelli contro gli averi, e contro l'integrità del corpo.

Il furto semplice soggiace a tre anni di pubblici lavori, se il tolto supera cinquanta scudi senza giugnere a cento; a cinque anni, se il tolto supera cento scudi senza giugnere a centocinquanta; a sette anni, se il tolto supera centocinquanta scudi senza giugnere a dugento; a dieci anni, se il tolto supera dugento scudi senza giugnere a dugentocinquanta; a quindici anni, se il tolto supera dugentocinquanta scudi senza giugnere a trecento; a vent'anni, se il tolto supera trecento scudi sino a qualunque somma. Che se il furto è qualificato da rottura, da sca-

(41) Art. 20 e 22 della L. del 30 agosto 1795.

(42) Ivi.

(43) Art. 99 della L. del 30 nov. 1786.

(44) Ivi art. 101.

(45) Art. 22 della L. del 30 agosto 1795.

(46) Art. 105 della L. del 30 nov. 1786, art. 25. della L. del 2 settembre 1819.

(47) Art. 53 della L. del 21 agosto 1826.

(48) Art. 7. 21. 22. 23. della L. del 2 settembre 1819.

lamento, da chiave falsa, da dimestichezza, da singolare lestezza di mano, dalla santità del luogo e della cosa, da tempo d'incendio, d'inondazione, di ruina ec. ec., per giugnere ai descritti gradi di pena si richiede la sola metà delle somme, respettivamente notate nei sopraddetti casi di furto semplice; per modo che il furto qualificato, che supera venticinque scudi, e non arriva a cinquanta, porta alla pena di tre anni, e quello, che supera centocinquanta scudi sino a qualunque somma, porta alla pena di vent'anni di pubblici lavori. Quindi il furto semplice, che non oltrepassa cinquanta scudi, ed il qualificato, che non eccede venticinque, sono delitti passibili di pena inferiore alla galera.

Che la penalità del furto semplice segua la ragione della quantità del tolto, sta bene; perchè la natura delle cose non offre altra misura di questo delitto: ma niun criminalista de' giorni nostri converrà, che la pena di esso, quand'anche sia rilevantissima la somma involata, possa giustamente arrivare a vent'anni di pubblici lavori. Nel furto semplice la grandezza del lucro, fatto dal rubatore, dipende frequentemente dal caso; e la grandezza del pregiudizio, sofferto dal derubato, dipende il più delle volte dalla sua negligenza. Che all'incontro la penalità del furto qualificato intieramente si appoggi alla quantità del tolto, benchè stabilita in somme minori, è una massima oramai riprovata. Di questo delitto in fatti la natura delle cose presenta ben altre misure nella specie e nel pericolo dei mezzi di commissione, nella turpe avidità dell'agente, nella sua ostinazione contro le più gravi ragioni dissuasive interne ed esterne. Qualche esempio servirà meglio di un lungo discorso a porre in evidenza l'errore del sistema vigente. — Entra il garzone d'un calzolaio nel palagio d'un signore, cui riporta le scarpe, e lasciato solo in anticamera dal servitore, che corre ad avvertire

il padrone, adocchia una scatoletta serrata, spensieratamente abbandonata sopra uno stipo. Profittando del momento opportuno, se la intasca, ignorandone il contenuto, e tornato a casa vi trova dentro con sua gran meraviglia un vezzo di perle di un prezzo molto superiore a trecento scudi. Indi a poco si scopre il delitto, e il delinquente, e il tribunale, visto il preciso ed indeclinabile disposto dell'art. 19 della legge del 30 agosto 1795, condanna irremissibilmente il povero garzone a *vent'anni di pubblici lavori*. — Tre furfanti, sapendo, che un ricco proprietario di campagna ha nel suo scrigno una somma ingente, si recano in una notte tempestosa alla casa di lui per derubarlo. Squarciano con l'uso di scarpelli e di martelli una muraglia esterna, e penetrati in casa aprono col grimaldello una porta, e scassano lo scrigno, che dovea contenere il tesoro: ma non trovano da prendere che venti lire, perchè il padrone aveva il giorno avanti pagato co'suoi sacchetti una possessione novellamente acquistata. Si scopre anche questo furto, e rimangono convinti i colpevoli: ma il tribunale, chiarita la quantità del tolto, visto l'art. 540 delle istruzioni e dichiarazioni del 9 novembre 1838, e consultata la pratica di giudicare, a tenor della quale il furto qualificato da una lira sino a lire cinquanta si punisce a ragione di due giorni di carcere per lira, non li può condannare che a *quaranta giorni di carcere*. — Che occorre moltiplicare osservazioni teoriche in tanta eloquenza di fatti?

Il *furto semplice*, anche commesso per la prima volta, e per occasione non cercata, ma offertasi da sè stessa, può soggiacere, come abbiamo veduto al supremo grado ordinario della pena de'pubblici lavori. Il *ferimento premeditato* all'incontro, che sia stato commesso *con animo di uccidere*, e che abbia prodotto l'effetto della *deturpazione*, o dello *storpio*, non porta, che alla pena di dieci

anni di pubblici lavori (49). A me pare, che sarebbe contrario ai buoni principj del dritto anche il sottoporre alla medesima pena il colpevole di quel furto e l'autore di questo ferimento: ma quando considero, che il trattamento è diverso, e che la differenza favorisce tanto il secondo delinquente, da farlo incorrere nella sola metà della pena riserbata al primo, trovo dimenticata ogni giusta misura (50).

Ho udito dir qualche volta, che la legge ha disposto così, perchè il furto, delitto assai comune, abbisogna di esser frenato da ostacoli politici più forti del ferimento, anche animato da intenzione di uccidere, il quale è un delitto molto più raro. Ma questa argumentazione, se avesse valore, proverebbe troppo; giacchè se ne potrebbe *a fortiori* dedurre, che l'omicidio premeditato eziandio si dovesse punire più dolcemente del furto. Sì fatta giustificazione, desunta dal principio dellò spavento, o della coazione psicologica, dimostra soltanto, che non sono abbastanza diffusi fra noi que'più sani dettami della scienza criminale odierna, che altrove si sono felicemente assicurato il trionfo. È falso, che tutta la forza, necessaria a rintuzzare i delitti, debba essere opposta dalle comminazioni penali. Queste all'incontro non debbono, nè posson far altro, che secondare ed avvalorare le voci interne, le quali raffrenano gl'impulsi malefici nel cuore dell'uomo, e quelle esterne, con cui la maestà della pubblica opinione imprime sulla fronte de'malfattori il marchio del vitupero. Che se piacesse di figurare per un momento,

(49) Art. 16. della L. del 30 agosto 1795.

(50) In materia di offese, di esplosioni, e di ferimenti, la legislazione non giugnerà mai a fissar savie regole, fintantochè non distinguerà quelle azioni secondo lo scopo del delinquente, e non riconoscerà nelle medesime il tentativo di omicidio, ogni qual volta sieno dirette ad uccidere.

che la coscienza non dicesse all'uomo più nulla, per distornarlo dal sodisfare a sè stesso anche con l'altrui pregiudizio, e che il popolo fosse indifferente per chiunque rispettasse, o violasse i diritti degli altri; tutti i più astuti spedienti della polizia, e tutti i più squisiti rigori della giustizia non basterebbero ad impedire gli eccessi, che si affacciarono alla potente fantasia di Byron, quando immaginò, che il sole abbandonasse per sempre la terra. Allorchè dunque è indubitato, che la voce interna dell'animo, e quella esterna della pubblica censura, molto più fieramente riprovano il colpevole di ferimento premeditato con intenzione di uccidere, che il semplice rubatore di qualunque somma, conviene, che la legge positiva si accomodi a queste reali esigenze della natura morale, rinunziando alla misera pretensione della propria onnipotenza assoluta.

Sotto un sistema di leggi, che conduce la maggior parte dei condannati ad espiare il loro castigo ne'bagni, fa d'uopo voltare uno sguardo al regime di sì fatti stabilimenti penali. Il quale in vero si mantiene per ora tanto viziosamente constituito ed amministrato, che non si può, senza tristezza, vederlo in tal guisa continuare. Ivi una deplorabile mescolanza diurna e notturna di delinquenti di tutte le specie e di tutte l'età: ivi un disprezzo abituale dei più santi principj di morale e di religione: ivi la tomba di ogni resto di virtù, e l'incendio di tutte le passioni più pericolose alla sicurezza del civile consorzio: ivi una scuola incessante di reciproco insegnamento criminoso, nella quale si cerca di sodisfare all'innata cupidigia di preminenza persino con l'ipocrisia d'una malvagità superiore alla vera: ivi un esecrabile abbandono alle più schifose vergogne, che possano abbrutire l'umana natura, e addormentar la coscienza in un sonno letargico: ivi in somma una conserva ed un fomite di corruzione

spaventosa. Dovremo dunque meravigliarci, se, ogni qual volta s'apre la porta d'un bagno, per rimettere in libertà un malfattore, la società s'impaurisce, e la potestà economica sente la necessità di sorvegliare con particolari cautele ogni passo di lui? Il comune convincimento, che la galera faccia peggiore chiunque vi passa qualche anno, separa da ogni contatto di onesti cittadini il galeotto liberato, il quale anche dal trovare frequentemente reietta l'offerta dell'opera sua viene eccitato a sopperire ai proprj bisogni col frutto di nuovi maleficj. Quindi i più di coloro, che hanno purgato i primi gradi di questa pena, divengono recidivi. Che se di quelli, che rientrano nella società generale, dopo essere stati nel bagno per lo spazio di dieci, di quindici, o di vent'anni, non sono egualmente frequenti i ritorni allo stabilimento penale; ciò vuolsi attribuire alla già incominciata, od inoltrata vecchiezza, che naturalmente abbatte anche l'audacia criminosa, piuttostochè all'efficacia dissuasiva del diuturno castigamento. In somma la pena de'pubblici lavori, amministrata com'è, non fa che preparare nuove e maggiori aggressioni ai diritti dello Stato, e dei cittadini; e sotto questo rispetto apparisce manifestamente contraria alla sana politica: non fa che finir di corrompere degli animi, che, trattati convenientemente, poteano forse concepire un salutar pentimento, e tornare allo smarrito sentiero del bene; e sotto questo rispetto offende eziandio la religione.

Ben diverse per altro sono le condizioni delle donne delinquenti, che espiano il castigo nello stabilimento penale di S. Gimignano. Ivi abitazione cellulare, e separazione di classi: ivi instruzione di religione e di morale, di leggere e scrivere, di lavori femminili: ivi sorveglianza continua, e quasi materna, affidata alle suore della carità: ivi un saggio regolamento, che provvidamente governa l'intiero movimento interno della casa. Aggiungasi a

tutto ciò, che i delitti delle donne sono in Toscana rarissimi, tantochè le condannate dalla potestà ordinaria ad espiar la pena dell'ergastolo non oltrepassano quasichè mai il numero di dieci, e dovremo confessare con gioia, che poco o nulla rimane per questo lato a desiderare.

Articolo 3.

Della pena di reclusione nella casa di lavori forzati, e della pena di detenzione nella fortezza di Volterra.

Dell'esiglio da tutto il Granducato, pena, che nella nostra scala succede immediatamente ai pubblici lavori, e all'ergastolo, ragioneremo nell'articolo seguente insieme con gli esigli particolari. In questo discorreremo brevemente della reclusione nella casa di lavori forzati, e della detenzione nella fortezza di Volterra.

Diversi delitti passibili dei pubblici lavori, ed accennati nell'articolo precedente, esempigrazia l'incendio doloso, la falsità in pubblica scrittura, il danno dato con asportazione e resistenza, vanno soggetti alla reclusione, od alla detenzione, quando si presentano in gradi inferiori.

I. Soggiacciono poi alla reclusione nella casa di lavori forzati i delitti seguenti. 1) L'abuso d'autorità, commesso da magistrati, giudici, o ministri (51). 2) La fuga del condannato di furto dalle carceri, qualificata da rotture, da resistenze, o da offese a chi voleva impedirla (52). 3) La qualificata evasione dalla casa di detenzione (53). 4) La semplice evasione dalla casa di lavori forzati (54).

(51) Art. 12 della L. del 30 agosto 1795 conf. con la L. del 31 dicembre 1836.

(52) Ultime disposizioni della L. del 22 giugno 1816.

(53) Art. 5 della L. del 31 dicembre 1836.

(54) Ivi.

5) L'inosservanza dell'esiglio generale, commessa dal forestiero, condannato per contrabbando di sale (55). 6) La fabbricazione della falsa moneta di rame con tentativo di spendimento (56). 7) Il ferimento premeditato senza intenzione di uccidere, e senza effetto di deturpazione, o di storpio (57). 8) Il furto semplice da lire dugento sino a lire trecentocinquanta (58). 9) Il furto qualificato, da lire cinquanta sino a lire centosettantacinque (59). 10) Lo stellionato, e la truffa con dolo *ab initio*, da lire trecento sino a lire trecentocinquanta (60). 11) Il tentativo di rapina e di estorsione (61). 12) L'incesto fra ascendenti e discendenti, e fra congiunti collaterali sino al terzo grado civile (62).

II. Portano alla casa di detenzione nella fortezza di Volterra i delitti seguenti. 1) La seconda inosservanza d'esiglio dal compartimento governativo (63). 2) La semplice evasione dalla casa di detenzione (64). 3) Il ferimento susseguito da morte (65). 4) Lo stellionato, e la truffa con dolo *ab initio*, da lire dugento a lire trecento (66). 5) Il fallimento colposo (67).

III. Vanno soggetti, ora alla pena della reclusione, ora a quella della detenzione, secondo la gravità dei casi,

(55) Art. 15 della L. del 2 settembre 1819.
(56) Art. 2 della L. del 9 febbraio 1847.
(57) Art. 16 della L. del 30 agosto 1795.
(58) Ult. disp. della L. del 22 giugno 1816.
(59) Ivi.
(60) Giudiciali osservanze.
(61) Giud. oss.
(62) Art. 20 della L. del 30 agosto 1795.
(63) Art. 3 della L. del 31 dicembre 1836.
(64) Ivi art. 4.
(65) Giud. oss.
(66) Idem.
(67) L. del 6 agosto 1827 conf. con la L. del 31 dicembre 1836.

i delitti seguenti. 1) L'omicidio rissoso, quando non si giunga a scoprire chi di più partecipanti alla rissa abbia cagionato la morte, e venga perciò in applicazione il disposto della L. 11. §. 2. D. *ad L. Aquil.* (68). 2) L'esplosione *contra hominem*, ognorachè non potesse derivarne offesa notabile (69). 3) La falsità in scrittura privata (70). 4) Il tentativo di stupro violento (71).

IV. Sono passibili, o della reclusione, o della detenzione, o dell'esiglio dal compartimento governativo, 1) l'omicidio commesso dietro veemente provocazione (72), 2) l'omicidio fuori dell'intenzione (73).

V. Fa incorrere finalmente, o nella semplice detenzione, o nell'esiglio dal compartimento governativo, l'omicidio commesso per eccesso di difesa (74).

Anche qui, per non essere soverchiamente prolisso, mi limiterò a poche parole intorno alla penalità di alcune delle prenominate azioni delittuose.

È uno de'più costanti principj del diritto criminale toscano il sottoporre il delinquente, che evade dallo stabilimento penale, a ricominciare da capo la purgazion della pena, che gli era stata decretata. Od egli evada al principio, od alla metà, o presso al termine del suo tempo penale, dee parimente espiare di nuovo la pena in tutta la sua integrità. Nasce evidentemente da ciò, che il delitto di evasione è punito in ragione inversa della disobbedienza del condannato: vale a dire, che la sua pena è

(68) Giud. oss.

(69) Art. 17 della L. del 30 agosto 1795 conf. con la L. del 31 dicembre 1836.

(70) Art. 93 della L. del 30 nov. 1786 conf. con la L. del 31 dicembre 1836.

(71) Giud. oss.

(72) Idem.

(73) Idem.

(74) Idem.

tanto più lunga, quanto egli fu meno disobbediente, e che la sua pena è tanto più breve, quanto egli si ribellò maggiormente alla cosa giudicata. Se in fatti un condannato alla reclusione per cinque anni evade alla fine del quinquagesimonono mese del suo tempo penale, ricade nella medesima pena per altri cinque anni, e così viene a soffrirla per nove anni ed undici mesi: e se all'opposto un condannato alla reclusione per gli stessi cinque anni evade dopo il primo mese del suo tempo penale, ricade nella medesima pena, che già gli fu imposta, e così viene a soffrirla per soli cinque anni ed un mese. E questa massima apparisce anche più esorbitante nelle evasioni dai bagni, alle quali è parimente applicata; perocchè può condurre all'effetto, che la pena *temporaria* de' pubblici lavori venga estesa fin quasi a quaranta, e qualche volta fin quasi a sessant'anni.

Ben diverso era il modo, col quale il diritto romano colpiva i condannati, che fuggivano dall'*opus publicum*. « *Quisquis autem in opus publicum damnatus refugit, duplicato tempore damnari solet: sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei superesset cum fugit, scilicet ne illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit* » (75). Così non accadeva, che il meno disobbediente soggiacesse ad una pena più grave del più disobbediente: ma in quella vece il castigo diveniva di maggiore durata, quanto più presto il condannato si sottraeva indebitamente al tenore della sentenza. Ciò non ostante si presentava qui pure il pericolo, che una pena temporaria divenisse perpetua. Anzi, ogni qual volta il raddoppiamento del tempo penale non ancora espiato superava lo spazio di dieci anni; o si addiceva il fuggitivo all'*opus publicum* a vita, o si trasferiva all' *opus me-*

(75) Ulpianus L. 8. §. 7. D. *de poenis.*

tulli, che era pena incessabile. « *Generaliter enim dicitur, quoties decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam arctandam* » (76). Del resto, per punir giustamente la semplice evasione, basterebbe forse, che si aggiugnessero al tempo penale tanti mesi, quanti sono gli anni, o tante settimane, quanti sono i mesi della condanna non ancora espiata. E a rimediare al menzionato difetto della legge vigente consiglia ancora il riflesso, che la semplice evasione dallo stabilimento penale vuolsi per lo più attribuire alla negligenza dei custodi. Ne'casi poi d'evasione, qualificata da resistenze od offese, niente impedirebbe di seguitare il progettato sistema di prolungamento, semprechè i delitti, commessi per effettuare la fuga, soggiacessero separatamente alle debite pene. Della maniera di aggiugnere alla pena, imposta al delitto maggiore, le pene minori, applicabili ai men gravi delitti concorrenti dello stesso incolpato, senza farlo vagare per varj stabilimenti penali, toccheremo nel terzo capo del presente discorso.

Tuttochè l' inosservanza dell' esiglio generale faccia per solito incorrere in tre anni di pubblici lavori (77); pure, quando venga commessa da un forestiero, condannato per contrabbando di sale, va solamente soggetta ad un anno di reclusione. Questa regola, introdotta nel nostro diritto dall'art. 15 della legge del 2 settembre 1819, non solo avea diminuito l' antico rigore in un caso, ma sembrava ancora invitare i tribunali a ricorrere alla sua autorità, ognorachè si trattasse di esiglio generale, imposto al forestiero, per trasgressioni a quelle norme penali, che sono intese a proteggere le regalie dello Stato. Se non che la legge del 29 aprile 1843 ha nell' art. 11

(76) l. c.

(77) Art. 58 della L. del 30 novembre 1786.

in precisi termini stabilito, che il forestiero, condannato alla pena accessoria dell'esiglio dal Granducato per contrabbando di tabacco, debba, se ripone i piedi nel territorio toscano, subire tre anni di pubblici lavori. Così il forestiero, che infrange l'esiglio generale, decretatogli per causa di contrabbando, ora va sottoposto a tre anni di galera, ora ad un anno di reclusione, secondochè introdusse in Toscana una quantità di sale, o di tabacco straniero. Dire, che l'una di queste due specie di contrabbando sia più colpevole dell'altra, sarebbe difficile; perchè in amendue i casi non si presenta che un delitto di pura creazione legislativa. Nè a giustificare la differenza è dato allegar la ragione della maggiore importanza della regalia del tabacco; giacchè all'incontro la fabbricazione e la vendita del sale per conto dello Stato è di molto maggior profitto al pubblico erario. Ma il fare incorrere nella pena di tre anni di pubblici lavori il forestiero inosservante dell'esiglio anche perpetuo da tutto lo Stato, è sempre una conseguenza giuridica troppo rigorosa; perchè un castigo restrittivo di poche settimane, od al più di pochi mesi, al termine del quale ricadesse il colpevole nell'esiglio violato, sarebbe sufficiente a procurare il dovuto rispetto alla cosa giudicata. Quanto poi questa pena divenga sproporzionata nei casi d'inosservanza d'esiglio temporario, ed anche di pochi giorni, com'è invalsa oggidì l'usanza d'imporlo, è più aperto di quel che abbisogni dell'opera della prova. È bensì vero, che l'esigliato inosservante non subisce di fatto, almeno per le prime volte, la pena scritta nell'art. 58 della legge del 30 novembre 1786; perchè la grazia del sommo imperante, o condona del tutto, o permuta in una pena restrittiva men dura quel triennio di pubblici lavori. Ma quando il diritto di grazia, che è naturalmente un *mezzo straordinario di rendere una giustizia di eccezione, o di fare*

un atto di prudenza politica, diventa un rimedio ordinario al soverchio rigore di certe norme giuridiche, è debito della legislazione il ridurle con permanenti disposizioni a giusta misura.

Chi prendesse ad esaminare la scala vigente delle specie penali, onde abbiamo sinora discorso, ed ignorasse la storica origine di quelle investigate nel presente articolo, non intenderebbe certamente il perchè, mentre la galera temporaria può giugnere ordinariamente a venti, e straordinariamente a trent' anni, la casa di reclusione si estenda solamente a mesi ottanta nei furti, ed a mesi sessanta, per regola generale, negli altri delitti, e la casa di detenzione non oltrepassi giammai il termine di mesi quarantadue. Noi abbiamo veduto nel primo capo, che questi estremi dipendono dall'indole sostitutiva della reclusione e della detenzione: il che per altro, se potè giustificare quei limiti legislativi, come provvisorj, quando vennero constituiti, non basterebbe a difendere la continuazione di essi, come regole durature. Oramai è troppo sentito il bisogno di riguardare le case di reclusione e di detenzione (sia questo, od un altro il nome più opportuno, che ad esse convenga) sotto un aspetto indipendente dalle specie di confino, nel cui luogo successero, e di servirsene in tutta quella estensione, che è richiesta dall'indole dei delitti, che ne sono passibili. Comprendo bene, che a questo punto non potremo arrivare, fintantochè i tribunali dovranno appoggiare le loro sentenze a disposizioni legali, che minacciano ad un gran numero di reati le abolite relegazioni: ma so ancora, che in tutta quanta la nostra amministrazion di giustizia non avvi necessità, che sia più urgente di quella di un nuovo codice criminale.

Si vogliono tenere intanto nel conto di ottimi apparecchi di questo desideratissimo codice i miglioramenti

di fresco introdotti negli stabilimenti penali della casa di lavori forzati, e di quella di detenzione. Nell'uno e nell' altro i condannati passan la notte in separate cellette, ed il giorno divisi in varie sezioni sotto la disciplina del lavoro e del silenzio. Nove sono le classi dei condannati, ed a ciascuna delle prime otto è assegnata una piccola mercede giornaliera, della quale si forma una massa di risparmio pel tempo della liberazione, e da cui lice prelevare alle prime sei classi anche un modico sopravvitto. La promozione, e la degradazione da classe a classe, tanto per ordine, quanto saltuariamente, dipende dalla condotta dei condannati, ponderata dal prudente giudizio dei superiori locali. L' alimento è sobrio, qual si conviene, ed il vino non è dispensato che due volte la settimana ai reclusi, e tre volte ai detenuti, nella moderatissima dose di un quartuccio per testa. I detenuti e i reclusi, che ritornano per nuove condanne allo stabilimento penale, soggiacciono a qualche privazione di più. I recidivi per la seconda volta soffrono la metà della pena in segregazione continua; ed a questo trattamento vanno soggetti per la intiera durata della condanna i recidivi per la terza volta. Quei condannati, che ne mostrano desiderio ed attitudine, possono gratuitamente ricevere scuola di lettura, di scrittura, di conteggio, e di disegno applicabile ai mestieri esercitati nello stabilimento. A coloro, che si portano irreprensibilmente, e dimostrano a prove non dubbie una sincera emendazione, è data speranza di conseguire dalla grazia del Principe una qualche diminuzione del tempo penale.

Confrontando il tenore, in cui si purga tuttora la pena nei bagni, con quello stabilito dal regolamento del dì 11 aprile 1846 nella casa di reclusione e di detenzione, fa d' uopo congratularsi con la sapienza del Governo, che ha tanto provvidamente corretto gli stabilimenti penali

di Volterra, e fermamente sperare, che l'inverecondo e scandaloso tripudio de'galeotti sarà presto mutato in un silenzio meditativo ed esemplare di penitenti. Intanto il sistema della segregazione continua, al quale si dovranno, prima, o poi, con varj temperamenti subordinare tutte, o quasi tutte le pene restrittive, è già in vigore pei detenuti, e pei reclusi, recidivi di seconda e di terza volta, ed i suoi pratici effetti sembrano incoraggire ad estenderlo.

Articolo 4.

Delle varie specie di esiglio e della pena della carcere.

Quattro, siccome è stato accennato di sopra, sono le specie d'esiglio riconosciute dal vigente diritto toscano: cioè l'esiglio da tutto il Granducato, l'esiglio dal compartimento governativo, l'esiglio dal vicariato, l'esiglio dalla potesteria.

L'art. 55 della legge del 30 novembre 1786 prescrive, che l'esiglio da tutto il Granducato debba unicamente decretarsi *a coloro, che, mediante il discoprimento dei socj del delitto, ottenessero l' impunità; ai vagabondi, ciarlatani, e questuanti forestieri; generalmente a tutti i delinquenti forestieri; ed ai calunniatori*. La poca precisione di questo disteso legale presenta nel primo suo membro la contradizione d' una *pena* d' esiglio da tutto lo Stato, della quale si dee colpire un delinquente, che abbia ottenuto l'*impunità*. Per salvare la sustanza della legge da questo difetto, bisogna credere, o che il legislatore abbia chiamato impunità la commutazione di una pena gravissima, che si sarebbe meritata il delinquente, se il maleficio si fosse potuto scoprire senza le sue rivelazioni, in una pena molto men dura, e di per sè non proporzio-

nata per troppa leggierezza alla colpa, o che l'esiglio da tutto lo Stato qui si consideri come un provvedimento amministrativo, diretto ad allontanare un uomo, contro del quale proromperebbero di leggieri le private vendette, e la cui libertà potrebbe ragionevolmente eccitare l'apprensione del pubblico. (78) Le parole immediatamente successive della legge sembrano confermare la seconda opinione; come quelle, che minacciando lo stesso esiglio generale ai vagabondi, ai ciarlatani, ed ai questuanti forestieri, sotto un sistema legislativo, che non riconosce per delitti la vagabondità, la ciarlataneria, e la mendicanza, discorrono certamente di provvedimenti di polizia. Dal che lice raccogliere, che l'esiglio da tutto lo Stato, come pena ordinaria, è destinato ai *delinquenti forestieri*, ed ai *calunniatori*.

Nulla è più giusto che il discacciare dallo Stato quei forestieri, che, ricevuta ospitalità dal medesimo, non hanno saputo rispettarne le leggi. Dove per altro il forestiero, che viola le norme criminali di paese non suo, non dovesse far altro che tornare a casa, pagherebbe a troppo buon mercato il suo debito all'offesa giustizia. Quindi la consuetudine forense, ottima interprete della legge, ha sempre considerato l'esiglio generale, comminato ai delinquenti forestieri, per una pena accessoria, in cui dovessero incorrere dopo avere espiato la principale. Una simil disposizione, pienamente giustificata in moltissimi casi dalla filosofia del diritto, si trova ripetuta entro una certa misura anche nei modernissimi codici penali dei popoli più culti d'Europa. Sembra per altro, che la no-

(78) A tenore del generoso §. 537. num. 3. delle LL. e DD. del 9 novembre 1838 è oggidì proibito *di dar corso o attenzione alle domande d'impunità, fatte dagl'imputati, o accusati, in qualunque studio della procedura, o nei pubblici giudizj.*

stra legge, comminando *generalmente* l'esiglio dal Granducato *a tutti i delinquenti forestieri*, sia forse andata tropp'oltre; perocchè non sarebbe facile dimostrare la convenienza politica di bandir dallo Stato un forestiere, che ha commesso un fatto punibile, col quale non si è dato a conoscere per uomo pericoloso alla pubblica sicurezza e moralità. E da questo precetto legale, piuttosto allargato, che limitato dalla giurisprudenza, derivano talora dei giudicati, che fanno sorridere anche le più savie persone: come quando i tribunali di prima instanza condannano a qualche giorno di carcere un forestiero, colpevole di semplice ragion fattasi, e gli decretano inoltre la pena accessoria dell'esiglio da tutto lo Stato per una settimana.

Ai delinquenti paesani l'esiglio generale è unicamente minacciato nel delitto di calunnia, ed in quello di falsa testimonianza in aggravio dell'incolpato (79). Dalla qual disposizione ha bensì frequentemente declinato la pratica, desumendo piuttosto dalla L. 10. Cod. *de calumniatoribus* la norma per giudicare i predetti maleficj.

L'esiglio da tutto lo Stato, come pena del malfattore paesano, riesce di svariatissima gravità, secondo le fonti di sussistenza e le condizioni di famiglia dell'individuo punito, ed offende la giustizia delle relazioni internazionali. Se uno Stato non ama di ricevere, come è ben naturale, il rifiuto d'un altro, non dee pretendere di mandargli il tristo regalo de'proprj delinquenti. Ogni capo di famiglia politica, siccome ha ragion di godersi il frutto delle virtù de'suoi benemeriti figli, ha pure il debito di pensar da sè stesso a rintuzzare la malvagità degl'indocili.

Passiamo agli esigli particolari, e alla carcere.

I. Conducono alla pena dell'esiglio dal compartimento

(79) Art. 55 e 66 della L. del 30 nov. 1786.

governativo 1) l'inosservanza dell'esiglio dal vicariato (80), 2) la prima inosservanza dell'esiglio dal compartimento (81), 3) lo stupro qualificato da precedenti promesse di matrimonio (82), 4) l'incesto fra persone congiunte al di là del terzo grado civile (83).

II. Portano alla pena dell'esiglio dal vicariato 1) lo spergiurò in materia civile, e la falsa testimonianza intesa a sgravare l'incolpato (84), 2) l'inosservanza dell'esiglio dalla potesteria (85), 3) il lenocinio commesso per la prima volta dall'estraneo (86), 4) la sodomia e la bestialità (87).

III. Soggiace alla pena d'esiglio dal compartimento, o dal vicariato, l'esplosione *contra hominem* d'arme da fuoco in rissa, con effetto di ferimento, o di offesa (88).

IV. Fa incorrere nella pena d'esiglio dal vicariato, o dalla potesteria, lo sgrillettamento e l'esplosione *contra hominem* d'arme da fuoco in rissa, senza alcun effetto nocivo (89).

V. È minacciata una delle tre specie d'esiglio particolare 1) al ferimento rissoso, commesso con arme (90), 2) alla truffa senza dolo *ab initio* (91), 3) all'incendio colposo (92).

(80) Art. 6 della L. dei 31 dicembre 1836.
(81) Ivi art. 3.
(82) Art. 98 della L. del 30 nov. 1786. conf. con la L. del 31 dicembre 1836.
(83) Art. 20 della L. del 30 agosto 1795 conf. con la L. del 31 dicembre 1836.
(84) Art. 2. della L. del 30 agosto 1795.
(85) Art. 58. della L. del 30 nov. 1786.
(86) Ivi art. 101.
(87) Art. 21 della L. del 30 agosto 1795.
(88) Ivi art. 17.
(89) Ivi.
(90) Ivi.
(91) Giudiciali osservanze.
(92) Art. 85 della L. del 30 nov. 1786.

VI. Parimente ad una delle tre specie d'esiglio particolare, o alla carcere, va sottoposto l'omicidio colposo (93), secondo il grado dell'inavvertenza.

VII. È poi comminata solamente la pena della carcere 1) al ferimento rissoso, commesso con instrumento, che non riceva giuridicamente il nome di arme (94); 2) al ferimento colposo (95); 3) alle offese gravi, ed alle qualificate, tanto dolose, quanto colpose (96); 4) alle ingiurie atroci e qualificate (97); 5) alla diffamazione (98); 6) al furto semplice sino a lire dugento (99); 7) al furto qualificato sino a lire cento (100); 8) al tentativo di furto (101); 9) al favoreggiamento (erroneamente appellato complicità *per posterius*) del furto (102); 10) allo stellionato, e alla truffa con dolo *ab initio*, sino a lire dugento (103); 11) all' appropriazione indoverosa di cose trovate (104); 12) alla ragion fattasi (105); 13) alla fuga semplice del condannato di furto dalla carcere di pena (106); 14) alle mollezze (107).

Tutti e tre i prenominati esigli particolari hanno co-

(93) Art. 68 ivi, art. 14 della L. del 30 agosto 1795, e giud. osservanze.

(94) Giud. oss.

(95) Idem.

(96) Art. 70 della L. del 30 nov. 1786, art. 11. della L. del 30 agosto 1795, e giud. oss.

(97) Ivi.

(98) Giud. oss.

(99) L. del 22 giugno 1816 conf. col motup. del 2 agosto 1838.

(100) Ivi.

(101) Giud. oss.

(102) Idem.

(103) Idem.

(104) L. del 3 giugno 1819.

(105) Giud. oss.

(106) L. del 22 giugno 1816.

(107) Giud. oss.

mune con l'esiglio generale il difetto della diseguaglianza. Lo zappatore e l'arrotino, che locano facilmente l'opera loro in qualunque parte dello Stato, non risentono quasi verun pregiudizio, specialmente se scapoli, dall' ingiunzione di vivere per qualche tempo fuori del proprio domicilio: mentre sono di gran lunga maggiori dell' intenzion della legge i patimenti d'un esigliato, che non possa esercitare il proprio mestiere dovunque. L'esiglio compartimentale esempigrazia, decretato al delinquente pisano, che viva di trasporti per acqua, com'è il navicellaio ed il bardotto, e che abbia commesso il reato nel compartimento fiorentino, riduce alla più assoluta miseria l'individuo punito, cui non è possibile esercitare in Toscana la propria industria fuori della valle dell'Arno (108). Da ciò procede, che molti condannati a questa specie di esiglio si rendono tosto a bella posta inosservanti per due volte alla pena loro applicata, e si constituiscono da sè medesimi davanti al tribunale, per esser mandati ad espiare il castigo per la metà del tempo nella casa di detenzione (109), dove sono almeno alimentati a pubbliche spese. Inoltre la legge, distinguendo l'esiglio dalla potesteria da quello dal vicariato, ha omesso di osservare, che non tutte le giurisdizioni vicariali sono divise in potesterie. Ognorachè dunque si tratti di colpire l'abitatore d'una giurisdizione civile, che abbia la stessa circonferenza della criminale, queste due specie di esiglio vengono necessariamente a confondersi. E non apparisce poi intuitivamente troppo leggiera la pena dell'esiglio a breve tempo dal luogo nei delitti di spergiuro, di truffa, di ferimento

(108) A tenore dell'art. 2. §. 4 della L. del 31 dicembre 1836, il condannato all'esiglio compartimentale rimane escluso dal compartimento governativo d'origine e domicilio, e da quello del commesso delitto, e cinque miglia attorno.

(109) V. l'art. 3 della L. cit.

rissoso commesso con arme, di esplosione semplice con effetto di ferimento, o di offesa?

Tutto considerato, e ponderato, mi sembra doversi concludere, che gli esigli particolari potrebbero certamente riuscire efficacissimi mezzi preservativi nelle mani della polizia, per impedire principalmente la nascita di quei delitti, che ricevono impulso dalla passion dell'amore, o dell'odio, fomentata dalla presenza di certe persone: ma che non sia da desiderarne la durata sotto l' aspetto di pene ordinarie.

La carcere, secondo la nostra scala penale è l'infima di tutte le pene afflittive. Davanti agli occhi della legge un mese di esiglio dalla potesteria è un castigo più grave di un mese di carcere. Laonde, come risulta dal premesso prospetto di delitti, se il ferimento rissoso fu commesso con arme, esempigrazia con un coltello, soggiace all'esiglio dal luogo: se fu commesso con instrumento, che non riceva giuridicamente il nome di arme, esempigrazia con un bastone, va sottoposto alla carcere. Come l' arte legislativa abbia qui fatto violenza alla natura delle cose, è manifesto a chiunque. Se non che la natura, che sempre malagevolmente si lascia soverchiare dall'arte, ha ripigliato più d'una volta il di sopra, quasi all'insaputa della legislazione. In fatti la legge del 22 giugno 1816 comandò, che in materia di furti venisse all'esiglio sostituita la carcere: nè mi sembra credibile, che ciò fosse fatto per mitigare il castigamento dei ladri. E le instruzioni e dichiarazioni del 9 novembre 1838, mentre lasciarono in vigore l'esiglio dal vicariato per la falsa testimonianza, deposta in favore dell'accusato nel processo scritto, e nelle pubbliche discussioni dei tribunali di prima instanza, fermarono con l'art. 536, che lo stesso delitto, quando venisse commesso davanti alla corte regia, si dovesse punire con la carcere da tre mesi ad un anno. Che la pubblica giu-

stizia riceva maggiore offesa dalle false deposizioni del testimone in una causa di omicidio premeditato, o di lesa maestà, che di ferimento colposo, o di truffa semplice, nissuno ne vorrà dubitare. Che la legge intendesse di scemare la pena a misura che cresceva il delitto, non sarà chi ardisca affermarlo. Dunque la natura delle cose ha veramente ripigliato qualche volta i proprj diritti, facendo confessare alla legislazione, che la carcere è pena più grave dell'esiglio dal luogo.

L'art. 55 della legge del 30 novembre 1786 stabilì, che la pena della carcere non dovesse passare il termine di un anno: e tutte le leggi criminali successive l'hanno sempre confermata entro gli stessi confini. E fintantochè la carcere penale si espiava in una contagiosa comunione, ed in una turpissima accidia, per cui marciva insieme col corpo anche l'anima del condannato, il conservare la brevità di questo castigo era prudente consiglio. Ma ora, che è stata edificata in Firenze una vasta carcere penale, che per la magnificenza e per l'artifizio della sua costruzione, per gli ottimi ordinamenti, che già vi sono stati introdotti, e per quelli, ond'è suscettiva, merita veramente di esser chiamata una gloria toscana dell'età presente, farebbe d'uopo estenderne la durata, quanto bastasse almeno a sostituire gli esigli particolari, che sembrano destinati a passare, dentro certi limiti, nell'armeria della potestà economica. D'altra parte non è facile persuadersi, che appresso i tribunali di prima instanza debba sprecarsi tanta solennità di giudizj, per condannar qualche volta un reo di ragion fattasi, o di offesa colposa, ad un sol giorno di carcere. Nei delitti, che sono, o dovrebbero essere della competenza d'un collegio di giudici, converrebbe, che la pena della carcere non si potesse decretare per un tempo minore di un mese: affinchè la dignità del foro criminale non restasse più compromessa da una giusta condanna, che da una capricciosa assoluzione.

ARTICOLO 5.

Delle pene pecuniarie.

Il famoso art. 45 della riforma criminale del 30 novembre 1786, abolita la confiscazione de'beni con quella splendida efficacia di espressioni, che tutti sanno, e che forse impedì alla riazione del 1795 di ritornare all'esorbitanze della legge polverina, riconobbe, che la sola persona del reo, per sodisfare al delitto, è soggetta alla legge, e alla pena, e che i beni di lui non possono essere giustamente obbligati, che per risarcire i danni a chi gli ha ingiustamente sofferti, o *per qualche multa pecuniaria nei casi, nei quali non giunga la pena afflittiva.* Sebbene queste ultime parole non sieno abbastanza perspicue, sembra potersi rilevare per altro dalla loro connessione, aver voluto con esse il legislatore significare, che i beni del reo possono essere giustamente obbligati per qualche multa, solamente in que' casi tanto leggieri, nei quali ogni pena afflittiva, per tenue che fosse, riuscirebbe soverchia. Che se la legge, in cui troviamo fermato questo profondo principio di civile sapienza, non serbò pienissima fede al medesimo in tutte le sue particolari disposizioni, vuolsene ascrivere il precipuo motivo agli errori troppo radicati del tempo andato, ed allo stato d'infanzia, in cui seguitava a giacere la scienza, ed anche più l'arte della legislazion criminale.

La gran differenza, che ha sempre interceduto, e sempre intercederà fra gli averi d' un cittadino e quelli d'un altro, mentre partorisce i mutui soccorsi, le industri emulazioni, il continuo perfezionamento delle forze intellettuali e fisiche, e la civile armonia, rende per incorreggibile diseguaglianza difettosissime le pene pecuniarie. La quale imperfezione si presenta poi in tutta la

sua gravità, quando si considera, che una legislazione, la quale minacci le multe, è costretta a fissare accanto alle medesime una privazione di libertà per quei disobbedienti, che mancano assolutamente di mezzi a pagarle.

L'art. 112 della riforma poc'anzi citata determina, che, quando sarà rilasciata ad instanza del fisco l'esecuzion personale, s'intenda sodisfatto il debito con la carcerazione di otto giorni, se l'importare non passi le lire venticinque; con la carcerazione di giorni quindici, se l'importare non passi le lire cento; con la carcerazione di un mese, se l'importare non passi le lire dugento; e finalmente con la carcerazione di altri quindici giorni per ogni cento lire di debito maggiore. Perchè nella multa di lire venticinque un giorno di carcere equivalga a tre lire e un ottavo, e nella multa di lire cento un giorno di carcere equivalga a sei lire, e dieci quindicesimi, io nol comprendo. Questo per altro so benissimo, che un delinquente agiato paga senza il menomo incomodo la multa di venticinque, o di cento lire; e che un delinquente povero, il quale provveda appena con l'opera giornaliera alla sussistenza della sua famigliuola, può trovarsi obbligato a passare otto o quindici giorni nello squallore d'un carcere, e ad abbandonare intanto all'inedia la moglie ed i piccoli figli. Quanto mal corrispondano questi effetti a quella proporzione aritmetica, alla quale si professa devoto il nostro diritto positivo nella distribuzion delle pene, non è chi nol vegga (110).

Prescindendo dalle trasgressioni, così tecnicamente

(110) Per questa ragione la R. Consulta suole in nome del Principe far grazia della carcere, con la quale si dovrebbe scontare la multa, ognorachè la prigionia torni pregiudicevole alla povera famiglia del multato. Ma così il colpevole indigente va impunito, ed il non indigente soggiace alla pena.

appellate, nelle quali non mi piace di entrare, i delitti, che per le leggi veglianti soggiacciono a pena pecuniaria, sono i seguenti: 1) Il ferimento leggiero, prodotto da colpa lieve (111). 2) Le offese leggiere, o lascino, o no, qualche vestigio dietro di sè (112). 3) Le offese anche gravi, se colpose (113). 4) Le minaccie (114). 5) Le semplici ingiurie, tanto verbali che scritte (115). 6) La contumacia de'testimoni alle citazioni del tribunale (116). 7) Il semplice danno dato (117). 8) Il colombicidio (118). 9) Il turbato possesso (119). 10) L'arbitrio (120). 11) Lo stupro semplice, ed il qualificato da non ordinaria seduzione (121).

Le offese leggiere, che non lasciano traccia dietro di sè, e le semplici ingiurie verbali, appartengono alla competenza de' giudici minori, e soggiacciono ad una multa, che non può ecceder la somma di venticinque lire. Le offese leggiere, che lasciano traccia dietro di sè, e le semplici ingiurie scritte, appartengono alla competenza dei tribunali di prima instanza, e soggiacciono ad una multa, che dalla somma di lire venticinque può giugnere sino a quella di lire dugento. Così un insolente, cui non importi di perdere poco danaro, pur di cavarsi un capriccio, può farsi davanti al più rispettabile cittadino, ca-

(111) Giudiciali osservanze.

(112) Art. 72 della L. del 30 nov. 1786, art. 177 del motup. del 2 agosto 1838, art. 286 delle II. e DD. del 9 novembre 1838.

(113) Giud. oss.

(114) Idem.

(115) Art. 73 della L. del 30 nov. 1786.

(116) Ivi art. 25.

(117) Ivi art. 90.

(118) Ivi art. 92.

(119) Giud. oss.

(120) Idem.

(121) Art. 98 della L. del 30 nov. 1786.

ricarlo di villanie, sputargli anche in faccia, con la certezza, che il pagamento di venticinque lire sarà sufficiente a sodisfare alla criminale giustizia. Non pare di essere a'tempi di quel Lucilio Verazio, *homo egregie improbus et immani vecordia*, che con una incredibile petulanza applicava schiaffi a chiunqne incontrava per Roma, conducendosi dietro un servo carico d'assi, per pagare incontanente la multa, prescritta dalle leggi decemvirali (122)? Sembra possibile, che intorno alla metà del secolo XIX sia dalle leggi protetta così la sacra proprietà dell'onore? Per buona ventura non v'ha forse paese civile sopra la faccia della terra, nel quale sieno più che in Toscana riprovati dalla pubblica opinione i duelli; chè altrimenti, sotto l'impero di leggi, che si prendono sì poco pensiero di frenare le ingiurie, i singolari certami offrirebbero larga materia ogni giorno alle ciarle de'novellieri. Una savia legislazione per altro non dee troppo contare su di qnesta apparenza di sentimenti pacifici; perchè, se il gentiluomo dissimula, per amor della quiete, il torto ricevuto, pur lo sente profondamente, e ne serba durevol memoria. Ond'è, che, quand'anche si astenga dall'accusarlo, ben sapendo, che la punizione legale non farebbe altro che dare una seconda vittoria all'ingiuriatore, cova non ostante in silenzio l'odio concepito, e s'ingegna di cogliere, o di crear l'occasione di rendere, come può, male per male. In tal maniera si fomenta da un lato l'audacia del petulante, dall'altro si sacrifica il giusto amor proprio dell'uomo prudente, e si fanno germogliare nell'animo suo que' semi di malevolenza, che non sempre

(122) Aul. Gell. *Noct. att.* lib. XX. « *Quis erit tam inops, « quem ab injuria facienda vigintiquinque asses deterreant? .... « Propterea praetores hanc legem abolescere, et relinqui censue- « runt, injuriisque aestimandis recuperatores se daturos edixe- « runt* ».

chiedono il sangue dell'avversario per produrre frutti amarissimi di vendetta.

Le superiori osservazioni si riferiscono agl'individui delle classi elevate. Ma se ci volgiamo a contemplare gli effetti, che la debolezza della nostra legislazion criminale in materia d'ingiurie e di offese partorisce nel volgo di città e di campagna, troveremo pur troppo ragioni di più gravi censure. In quest'ordine di persone non ha avuto bisogno di dissiparsi col progresso della civiltà l'antica frenesia del duello, perchè non era mai cominciata: ma fra di loro si è mantenuto costante, o piuttosto è venuto crescendo il pericoloso ardimento di farsi ragione da sè. Quindi il forte, che si trova dileggiato, attacca una rissa, ed impugna di leggieri il coltello. All'opposto il debole, che ha la coscienza di non essere idoneo a vincere in aperta lotta la robustezza del suo schernitore, gli promuove da prima una querela in giudizio: ma quando infelicemente si accorge, che l'esito migliore di essa eccita, in vece di rintuzzare, l'arroganza dell'avversario, si appresta a sfogar con la frode l'ira lungamente soppressa. I ministri processanti, i giudici direttori di atti criminali, tutti i magistrati di polizia sanno benissimo, quante esplosioni *contra hominem*, quanti ferimenti ed omicidj, non solo d'impeto, ma ancora premeditati, traggono la prima origine loro da ingiurie, o da offese leggiere, o non perseguitate in giudizio da chi ne sapea le troppo lievi conseguenze giuridiche, o punite dal tribunale con una multa spregevole. Come l'uomo saggio, che tiene a cuore la propria salute, pone ogni cura nel liberarsi dalle malattie leggiere, per non esser colto dalle gravi; così dovrebbe lo Stato, con una forte legislazione intorno alle ingiurie, e all'offese, persuadere ogni cittadino a stimare inviolabile l'onore ed il corpo del proprio concittadino, sodisfare debitamente al giusto risentimento delle per-

sone oltraggiate, ed allontanare il pericolo di maggiori delitti.

I notati inconvenienti del sistema vigente rimasero poco avvertiti fra noi prima del 1838; perchè le ingiurie e le offese cadevano per consuetudine dentro la sfera della polizia, che soleva colpirle di carcere, e non di multa. Ma dopo che la nuova organizzazione de' tribunali, e la salutare instituzione del pubblico ministero, richiamarono a nuova vita le leggi scritte, fu inevitabile ritornare alle pene pecuniarie. Or questo frutto almeno si tragga dai migliorati ordini giudiciali: che l'intuitiva evidenza, nella quale sono state poste da essi le imperfezioni della nostra legislazione, ci conduca più presto sotto l'impero di un nuovo codice criminale!

Non si può pensare, senza rincrescimento, che il colombicidio, specie di danno dato, o di furto, si punisca con dieci scudi per ogni colombo ucciso. Come non vedere alterata ogni regola di proporzione, quando la semplice ingiuria e la semplice offesa porta a venticinque lire di multa, e l' uccisione di un piccion torrajuolo a settanta?

Della convenienza delle pene pecuniarie per frenare il contrabbando, mi astengo a bello studio dal favellare. Imperocchè i teoremi economici, oramai confermati da tanta luce di fatti, dimostrano, che la bassa misura delle gabelle, aumentando prodigiosamente le transazioni private, accresce insieme con la generale prosperità le rendite dello Stato, ed estingue naturalmente le tante immoralità, cui danno occasione le leggi, che si oppongono alla libertà del commercio.

CAPO III.

Progetto di una nuova scala penale.

La compilazione d'un nuovo codice criminale presuppone la scelta e la graduazione delle specie penali, che sembrano meglio corrispondere al grande scopo, che si dee lo Stato prefiggere nell'esercizio del diritto di punire. E per procedere ad una mutazione qualunque nella scala penale, che le passate generazioni consegnarono alla presente, non si può offerire più opportuna occasione di quella, in cui lo Stato si appresta a sodisfare al bisogno di correggere e di riordinare in un codice nuovo tutte le leggi criminali.

Qualunque sia la risoluzione, che si debba nelle nostre condizioni attuali pigliare intorno alla pena di morte, egli è certo, che specie penali ad essa inferiori saranno da comminarsi, o a tutti quanti i malefic), od alla massima parte di essi. Or se gli esigli particolari hanno piuttosto natura di preservativi economici, che di castighi ordinarj; se l'esiglio generale si può unicamente riguardare come pena accessoria di quei delinquenti forestieri, che con gravi reati si son dimostrati pericolosi alla pubblica sicurezza e moralità; se le multe riescono così diseguali; tutto ci porta a rivolgere la principale attenzione alle pene restrittive. Intorno alle quali noi ci faremo a cercare, qual sia il miglior modo 1) di amministrarle, 2) di graduarle.

Articolo 1.

Del modo di amministrare le pene restrittive.

Oramai non occorre trattenersi a provare, che col tenere insieme di giorno e di notte molti uomini facinorosi, che hanno meritato di esser privati della libertà, onde fecero abuso, si distruggono tutte le sanzioni, che proteggono la morale e il diritto; s'infiammano i più disordinati appetiti, che si vorrebbero temperare e reprimere; si conserva e si perfeziona una pestifera scuola dell'arte di commetter delitti, e di eludere coi più sottili artifizj la vigilanza della pubblica giustizia. I sistemi di carcerazione, fra i quali può ancora pendere incerto il giudizio, si riducono adesso a due solamente: a quello della separazione notturna, ed a quello della segregazione continua. Il primo, detto ancora di Auburn, e che potrebbe più giustamente appellarsi *clementino*, perchè fondato in Roma da Clemente XI nell'anno 1703 pe'giovani delinquenti, consiste nel tener chiusi i condannati entro distinte cellette durante la notte, e nell'occuparli divisi in più compagnie durante il giorno, sotto la disciplina del silenzio. Il secondo, chiamato ancora *pensilvano*, perchè primieramente stabilito nelle carceri di Filadelfia, consiste nel tener disgiunto ogni condannato dall'altro di notte e di giorno, per tutta la durata del tempo penale. Si avverta, ch'io dico segregazione, e non *isolamento*, e che assumo quel primo vocabolo nel significato nativo di uno stato contrario alla vita gregale dei condannati fra loro, il quale per altro non impedisca, anzi favorisca al maggior segno possibile il conversar dei medesimi con gli uomini onesti.

Se il sistema della separazione notturna si confronta con quello, che deploriamo tuttora nei bagni, rileviamo

di leggieri, che impedisce i più bestiali disordini del costume, e diminuisce il contagio delle massime immorali ed irreligiose: e, se si mette a paragone di quello della segregazione continua, si vede, che domanda, per esser fondato e mantenuto, un dispendio men grave, e che nello stato presente dell'industria manifattrice rende forse più produttivo il lavoro (123). Ma d'altra parte può riputarsi possibile impedire qualsivoglia comunicazione fra più individui, che sieno posti a lavorare insieme entro la medesima fabbrica, e a prender cibo alla medesima mensa? In quelle prigioni americane, che sono governate con questo sistema, il silenzio compiuto non si consegue, sebbene le guardie sieno autorizzate a bastonare issofatto chiunque lo rompe. Si conseguirebbe dove i costumi (laddiomercè) riprovano apertamente le pene corporali? Ed è poi necessaria la voce per comunicarsi reciprocamente certi pensieri? Il costringimento al silenzio in mezzo a più persone riunite non ha sempre introdotto e sviluppato un linguaggio di azione? La ferocia d'uno sguardo, o d'un volger di capo, approvata da un gesto degli altri, non basta a fare improvvisamente prorompere la violenza di molti, o contro le guardie, o contro i capi dello stabilimento? Oltracciò i condannati, vedendosi tutti i giorni, o contraggono, o ristringono le loro vicendevoli conoscenze, e purgata la pena si rintracciano in seno della società generale, dove si riconducono scambievolmente al sentiero della malvagità, formando qualche volta anche di quelle collegànze delittuose, che tanto compromettono la sicurezza e la quiete dei cittadini.

All'opposto l'impedimento delle contagiose comuni-

(123) *Rapport fait au nom de la commission, chargée d'examiner le projet de prisons, par M. Alexandre* T o c q u e v i l l e, *deputé de la Manche. p. 20 et ss.*

cazioni reciproche è un effetto naturale e necessario della segregazione continua: il quale poi dipende più da cause materiali ed invariabili, che da zelo straordinario, sempre soggetto al pericolo di rallentare, dei custodi e dei direttori. Anche senza partecipare all'esagerate speranze di coloro, che con questo sistema si confiderebbero di ottenere la intiera conversione di tutti i condannati, è cosa certa, che impedisce qualunque corruzione ulteriore, e facilita l'efficacia dei mezzi di riforma. Il primo di questi effetti non abbisogna di prova. Il secondo procede dall'indole del cuore umano, e dalla necessità delle circostanze. È natura per l'uomo desiderare la compagnia del suo simile, e cercare il consentimento altrui alle proprie inclinazioni ed azioni. Perciò nello stato di libertà cattivi e buoni respettivamente si associano coi loro pari, ed in quel consorzio ritrovano incoraggimenti a seguitare l'intrapreso cammino. Nelle carceri, anche governate col sistema della semplice separazione notturna, di niun profitto riescono le ammonizioni evangeliche del sacerdote, predicate ad una udienza, quantunque silenziosa, di condannati; perocchè un moto schernitore degli occhi, o delle labbra d'un malvagio, distrugge in un attimo tutto l'effetto, che le parole di salute incominciavano a fare nell'animo di qualche ascoltatore meno perverso, ed il vanto dell'ostinazione, che per lo sguardo si trasfonde, come scintilla elettrica, nel cuore di tutti, soffoca nel primo suo nascere qualunque principio di pentimento. Per lo contrario nel sistema di segregazione continua il condannato non può sodisfare al naturale bisogno dell'umana compagnia, che conversando di tanto in tanto con persone oneste e religiose, le quali si studiano di sanar le sue piaghe morali, e di renderlo degno del perdono di Dio, e della confidenza degli uomini. Quelle cure pietose, ancorchè sulle prime possano essere dileggiate e

ributtate, divengono con l'andar del tempo apprezzate e desiderate; perchè fra l'accettazione delle medesime e la solitudine assoluta non è via di mezzo. Così l'individuo punito, ridotto all'impotenza di contar sull'appoggio, ed anche sulla semplice approvazione de'suoi cattivi compagni, si accorge di tutta la sua debolezza: e, se l'anima sua non è affatto incapace di rilevarsi dal fondo, in cui s'era precipitata, incomincia ad accoglier volentieri i contrassegni dell'altrui simpatia da quell'unica parte, onde ha speranza di conseguirli. Ecco aprirsi il cuore del condannato alla rugiada della carità; ecco farsi possibile il suo miglioramento morale.

Non ci avrà poi chi voglia negare, che fra tutti i sistemi escogitabili di amministrare le pene restrittive quello della segregazione continua sia il più atto a fare una viva impressione nell'animo dei cittadini, ed a lasciare una dolorosa memoria indelebile in chiunque lo abbia sperimentato (124). E se la pena è ordinata a dissuadere dalle violazioni del dritto, questo effetto si vuol giudicare della più grande importanza, tanto per distorre dai primi delitti, quanto per diminuire le recidive. Le persone, sulle quali si spiega la giurisdizion criminale, sono per la maggior parte di quelle, che vivono di mezzi incerti di sussistenza; che improvvidamente consumano, prima di coricarsi, tutto il guadagno anche straordinario della giornata, senza pensare al dimani; che lasciano languire la moglie ed i figli, piuttostochè rinunziare alla taverna ed al giuoco. Per uomini così fatti la semplice privazione di libertà è piccola sofferenza, quando con un sicuro sostentamento e ricovero trovano ancora la compagnia di persone pienamente omogenee. Quindi il recidivo, che torna allo stabilimento penale, anche governato col

(124) l. c. p. 26.

sistema della separazione notturna, rivede con gioia gli antichi compagni, dai quali si trova accolto con pari letizia: e sembra piuttosto un libero viaggiatore, che dopo qualche tempo di assenza rientri in famiglia, che un condannato, cui gravi il peso del nuovo delitto e della nuova punizione. La continua segregazione all'opposto è un male sommamente temuto dai malvagj, come quelli che rifuggono dal conversare con la propria coscienza, e si sforzano di renderla muta e sorda con le crapule, con le ansietà de' giuochi d'azzardo, col frastuono de' canti osceni, e degli svergognati colloquj. La solitudine costringe il malfattore a riflettere sopra sè stesso; a riandare le cause del suo delitto, e della pena, che n'è seguitata; a confrontare i vantaggi della vita innocente coi pregiudizj della immoralità; a pensare con affannoso desiderio alla famiglia, abbandonata al disonore, e al bisogno. Questo è un vero trattamento penale, che affligge il delinquente, e gli fa incessante rimprovero del commesso reato.

Per tali ragioni il sistema della segregazione continua, incominciato negli Stati americani di Pensilvania, di New-Jersey, e di Rhode-Island, ha ottenuto la preferenza presso i popoli più civili d'Europa. La Scozia lo ha da molti anni adottato nella prigione di Glasgow; l'Inghilterra col *bill* del 17 agosto 1839 ha decretato di estenderlo a tutti i suoi stabilimenti penali; in Francia la camera dei Deputati lo accolse nella sessione del 1844, ed ora sta per accoglierlo quella dei Pari; il governo d'Olanda lo ha proposto alla rappresentanza nazionale; e persino in qualche paese della cauta Germania si è preso, sebbene con qualche limitazione, a seguirlo (125). Questi splendidi esempj dovrebbero omai convincere i più ostinati

(125) V. la legge promulgata nel granducato di Baden sotto dì 6 marzo 1845 per la casa di disciplina di Bruchsal.

contradittori, che il sistema della segregazione continua non è un sogno di spiriti speculativi, ma un principio pratico, riconosciuto per vero dagli statisti delle più culte nazioni del mondo.

Ciò non ostante noi proporremo le principali obiezioni degli avversarj, il cui numero già sì copioso, è ridotto oggidì piccolissimo, e cercheremo di replicare partitamente a ciascheduna di esse.

I. Si è desunta la prima obiezione dal vistoso dispendio, che dee necessariamente costare allo Stato la costruzione di stabilimenti penali, adattati al sistema della segregazione continua, e dalla occupazione meno produttiva dei condannati sottoposti al medesimo. Per lo che si è gridato contro il danno emergente, e contro il lucro cessante.

a) A questa obiezione è stata data le mille volte la generale e vittoriosa risposta, che il risparmio è sempre una cattiva ragione, quando non si può in altro modo procurare efficacemente al popolo sicurezza e giustizia, cioè provvedere al primo bisogno, per la cui sodisfazione acconsentono gli uomini a viver soggetti all'impero civile.

b) È poi da notare, che, se da un lato è più costosa la fondazione di stabilimenti penali di questa fatta, ed in essi è men produttivo il lavoro, il pubblico erario acquista considerabili compensi per altre parti. Il sistema in fatti della segregazione continua, accrescendo molto l'efficacia e l'intensità della pena, 1) permette di abbreviarne d'assai la durata, e 2) fa ragionevolmente sperare una diminuzion di delitti, e così ancora di spese processali.

c) Se non che non è mica certo, che il lavoro dei condannati, sottoposti alla segregazione continua, debba necessariamente riuscire di quel minore profitto, che si asserisce. Imperocchè 1) i mestieri, che si possono esercitare in solitudine, non sono poi tanto pochi, e vanno crescendo ogni giorno a misura che maggiormente si

estende l'applicazione del gran principio economico della division del lavoro: 2) la solitudine comunica naturalmente, od aumenta la voglia di lavorare nel condannato, il quale ritrova nell'occupazione piuttosto un alleviamento, che una parte di pena: 3) chiunque non ha mestiere, o non può esercitare nella prigione quello che aveva, impara in brevissimo tempo l'arte, a cui gli fa d'uopo dedicarsi, perchè senza distrazioni rivolge ad essa tutte le forze della sua intelligenza, e della sua attività. E queste non sono visioni di uomini ombratili, ma verità rivelate dalla pratica in America, in Inghilterra, in Francia, dovunque in somma la segregazione continua è stata generalmente adottata, o semplicemente provata (126). Nè si vuole esagerare il bisogno di moltiplicare nella prigione i mestieri, affinchè ciascuno dei condannati possa, dopo la sua liberazione, esercitare in mezzo alla società generale quello imparato nello stabilimento penale. La maggior parte dei condannati, in que'paesi, ne'quali, come in Toscana, la principale industria è l'agricoltura, sono lavoratori di terra: e tutti questi, appena espiata la pena, ritornano al proprio domicilio, per ripigliare la vanga e la zappa. I più degli altri professavano, prima di entrare nello stabilimento penale, un'arte, alla quale sogliono ricondursi appena liberati. Alcuni non hanno bisogno dell'opera manuale per vivere, perchè sufficientemente provveduti di beni di fortuna. Il numero dunque di coloro, che, prima di essere incarcerati, non aveano un mestiere, ad essi necessario per campare onestamente, e che lo imparano nello stabilimento penale, è ristrettissimo: e questi, o posson trovare occasione di esercitar liberati quello medesimo, che hanno appreso in prigione, od un altro affine, il cui tirocinio sarà brevissimo e fa-

(126) V. il cit. rapp. di Tocqueville p. 31.

cile, dopo che avranno acquistato sotto la sferza della legge l'abitudine e l'amore della fatica.

II. Un'altra obiezione, sulla quale si è fatta gran forza, è stata dedotta dall'indole della religione cattolica: la quale, annettendo una specialissima importanza alle preghiere comuni, non consente, secondo il parere degli avversarj, che i condannati rimangano chiusi nelle loro cellette anche ne' giorni festivi, e comanda all' incontro, che si adunino in chiesa per sodisfare ai doveri del culto.

Ma gli antichi anacoreti, che la vita condussero nel deserto, onninamente divisi da qualunque umano consorzio, non furono dunque buoni cattolici? La nostra religione, col presentare la venerabile pompa de'suoi riti al popolo raccolto intorno agli altari, gode certamente di dare un pascolo contemporaneo all'una, ed all'altra sustanza, onde l'uomo è composto: ma farebbe gran torto alle sante credenze, che professiamo, chi riputasse necessario il vedersi, l'udirsi, ed il toccarsi scambievole dei fedeli, perchè le loro preghiere ascendano accette al trono del Salvatore. Quello, che preme, è la congiunzion dei pensieri e degli affetti nella fonte eterna della giustizia e della misericordia: e questa congiunzione, che può essere anche tutta di desiderio, non manca neppure in effetto, allorchè dallo spiraglio della propria porticella ogni condannato contempla i misteri della fede, rinnovati dal sacerdote, e sa, che i suoi compagni di pena chiedono simultaneamente a Dio la virtù della pazienza, e la grazia del perdono. Si domandi a tutti i cappellani di stabilimenti penali, in cui non è ricevuto il sistema della segregazione continua, che cosa guadagni la religione dalla commista presenza dei condannati agli atti del culto, e la risposta, che riceveremo, non sarà favorevole all'opinione dei nostri contradittori.

III. La più grave obiezione, che suol farsi contro la

segregazione continua, si fonda sul pericolo della salute fisica e psicologica, al quale si asseriscono esposti i colpevoli così governati. Si dice in fatti, che la lunga solitudine accorcia la vita, e fa soventemente sviluppare l'alienazione mentale.

Qui conviene prima di tutto osservare, che la prigionia è certamente uno stato contro natura, il quale, comunque amministrato, suole arrecare, dove si prolunghi, un qualche disturbo alle funzioni del corpo e dello spirito. Per altro lo scopo delle prigioni non è quello di ristabilir la salute dei delinquenti, nè di assicurare ai medesimi una più che ordinaria longevità: ma bensì di punirli, ad effetto di dissuadere particolarmente e generalmente dalle azioni criminose, avvalorando i sentimenti naturali, morali, e religiosi, che parlano a favore della giustizia nel cuore di tutti. Non bisogna dunque su questo punto spigner tropp'oltre i doveri dello Stato: il quale, quando ha offerto nelle prigioni quasi le stesse probabilità di longevità e di salute, cui possono in generale aspirare i liberi cittadini, ha certamente sodisfatto al voto dell'umanità (127).

1) Per ciò che concerne la salute del corpo e la durata della vita, le più esatte investigazioni, instituite dalla commission della camera dei Deputati di Francia, intorno ai pratici effetti della segregazione continua, hanno lucidamente mostrato, che la mortalità dei prigioni separati è stata anzi minore di quella dei prigioni tenuti in comune, e persino dei soldati, destinati a guernire le più grandi città del Reame. Di che non si farà meraviglia chiunque rifletta, che la convivenza dei condannati accende vieppiù le loro passioni, e produce od aumenta in essi un sentimento di ribellione abituale alle regole della prigione,

(127) l. c. p. 40.

il quale scompiglia incessantemente gli spiriti, e si oppone all'equilibrio della salute: mentre viceversa la segregazione continua, tuttochè sul principio affligga profondamente il cuore del condannato, a poco a poco lo fa rassegnare alle necessità della sua condizione. Che se le statistiche della mortalità, rispetto alla società generale, si potessero compilare con quelle pazienti e minutissime analisi, che sarebbero indispensabili a determinare la longevità degli uomini in ragione della loro sobrietà, io mi credo, che ci fornirebbero irrepugnabili argomenti per dimostrare, che la vita dei prigioni segregati è più lunga e più sana di quella, che sì fatti individui avrebber condotta nello stato di libertà. Imperocchè la maggior parte dei delinquenti sono persone viziose, che si vanno logorando la vita con ogni maniera d'intemperanze: alle quali incontrano un ostacolo insuperabile dentro le pareti d'una carcere ben governata, che attuti la baldanza, costringa alla sobrietà, avvezzi al lavoro, infreni e corregga le propensioni malefiche.

2) Quando poi si rimprovera in genere alla segregazione continua di alienare la mente di molti condannati, si esagera oltremodo la verità dei fatti, non si tengono in conto alcuno le differenze locali e personali, e si reputa, che il solo sistema possibile di questa specie sia quello di Pensilvania.

a) Non ignoro, che nella prigione di Filadelfia si svilupparono quattordici casi di follia nel 1838 su trecentottantasette detenuti, e ventisei nel 1839 su quattrocentoventicinque detenuti: ma mi è noto eziandio, che gl'inspettori nominati dalla legislatura verificarono, che otto dei detti casi riferivansi ad individui, i quali erano stati racchiusi con le facoltà intellettuali di già alterate, e che altri quindici si risolverono in irritazioni transitorie, affatto dissipate dalla cura di pochi giorni, o di poche settimane.

Inoltre è cosa degna di considerazione, che dall'apertura di quella carcere sino al 1838 non vi si era presentato il menomo caso di alienazione mentale; onde qualche membro della commission della camera dei Deputati di Francia dubitò non senza ragione, che alcune di quelle affezioni fossero simulate, con la mira di sottrarsi, almeno per qualche tempo, al rigore del reggimento comune, o di conseguire la grazia (128). D'altra parte nè la prigione di Glasgow, nè la carcere parigina de la Roquette, benchè amministrate col sistema della segregazione continua, offrono esempj di alienazioni mentali.

b) È da sapere di più, che i casi d'alienazione mentale anche nella libera popolazione sono assai più frequenti fra gli abitatori degli Stati Uniti d'America, che fra noi. Il che vuolsi attribuire all'origine di quei popoli, all'umidità di quel clima, a quella foga di arrischiate speculazioni commerciali, a quella religione, che lascia troppo sbrigliata la libertà del credente, e non offre consolazioni sensibili ai cuori abbattuti dalla sciagura. Or le nostre condizioni sono in tutti questi punti grandemente diverse. Le malattie proprie della razza inglese, e del clima americano, non imperversano fra di noi: la maggior parte degli abitatori delle nostre contrade son dedicati alla men doviziosa, ma alla più sicura di tutte le industrie, all'agricoltura: qui pochissimi sono, ancora fra i commercianti, coloro, che per sete di ricchezze espongano tutto il presente certo ai pericoli d'un avvenire incertissimo: qui si professa una religione, che si appoggia a basi ferme ed inalterabili, gravemente condanna gli eccessi dello spirito privato, ed assicura al peccatore il perdono di Dio nel lavacro della penitenza. Così gran differenza di circostanze ci promette, che il

(128) l. c. p. 44. nota 2.

sistema della segregazione continua non farebbe perdere nel nostro paese il bene dell' intelletto ad alcuno. Nel silenzio della sua celletta il detenuto potrebbe contemplare il sereno del nostro cielo, il sorriso delle nostre campagne, vedrebbe dardeggiare nella sua finestrella i raggi sfolgoranti del nostro sole, e le amarezze del suo cuore sarebbero temperate da tanta benignità di natura. Che se nell' ore più triste della solitudine i rimorsi del commesso delitto, e le memorie della famigliuola diserta assalissero con impeto soverchiante l'animo del condannato, egli potrebbe gittarsi a sua posta ai piedi del confessore, sentire applicato alle aperte piaghe soavissimo balsamo di salute, ricevere sublimi conforti a soffrire.

c) Conviene finalmente osservare, che a Filadelfia non si è voluto solamente separare i detenuti fra loro, ma quasi intieramente abbandonarli a sè stessi. Il condannato, entrato una volta nella sua celletta, più non ne varca la soglia per tutta la durata del tempo penale, e dentro quelle pareti non trova che gli arnesi del suo mestiere e la Bibbia. Non è visitato che raramente da qualcheduno de' pochi individui, designati dalla legge: non gli giugne all' orecchio il menomo strepito esterno: impara l'arte da un guardiano, che lascia passare lunghi intervalli fra l' una e l' altra instruzione: riceve il pasto per mezzo di una ruota: non assiste giammai alle ceremonie religiose: ascolta nelle domeniche la voce del predicatore, senza vederne l'aspetto. Sembra in una parola, che in Pensilvania siasi posto ogni studio piuttosto per accrescere, che per attenuare la naturale severità del sistema (129). Or non è questo lo spirito di quella segregazione, da noi definita di sopra: il quale richiede all'incontro l'adozione di tutti quegli umani temperamenti,

(129) l. c. p. 45.

accolti dalla camera dei Deputati di Francia, a proposta della sua commissione, e forse qualche cosa di più. Ogni condannato dovrebbe ogni giorno passeggiare all'aria aperta almeno per mezz'ora: al quale oggetto sono stati modernamente costruiti in Inghilterra dei corridori scoperti a raggiera, affinchè un solo custode collocato nel centro invigili a più detenuti, che nel medesimo tempo si aggirano entro lo spazio destinato a ciascuno. Ogni stabilimento penale, oltre al direttore ed al medico, dovrebbe avere almeno un maestro, che insegnasse la lettura, la scrittura, il conteggio, ed il disegno lineare. L'esperienza ha provato, che gli uomini eziandio più rozzi, obbligati una volta a passare la maggior parte del tempo in compagnia di sè stessi, non riguardano più lo studio per una fatica, ma per una piacevole ricreazione. E siccome i più dei nostri condannati sono affatto ignari dei primi rudimenti delle lettere, così una tale instruzione non solo sarebbe un alleviamento alla solitudine, ma ancora un mezzo di dissipar quelle tenebre intellettuali, che sono cagione di tanti delitti. Ai detenuti, che sanno leggere, bisognerebbe somministrare libri adattati alla loro intelligenza, che insieme instruissero, edificassero, e dilettassero. Postochè fossimo poveri di opere di questa natura, ad un saggio e provvidente governo non mancherebbero modi di farle a bella posta compilare. Ad ogni stabilimento penale dovrebb' essere addetto almeno un cappellano, che prestasse quotidianamente la santa sua opera a tutte le cellette, dispensando, secondo l'uopo, insegnamenti, esortazioni, e conforti: nel quale ufficio potrebb' essere utilmente coadiuvato da altri pietosi ecclesiastici, che volessero, come vorrebbero, indirizzare a sì degno scopo lo zelo della loro carità evangelica. A queste visite si dovrebbero aggiungner poi quelle dei membri della commissione di sorveglianza, dei parenti, che si potessero

lasciar conversare senza pericolo coi detenuti, dei maestri e dei proprietarj delle manifatture esercitate nello stabilimento. Quando ciascheduno dei condannati ogni giorno ricevesse cinque o sei visite di persone oneste; potesse liberamente passeggiare almeno per mezz' ora all' aria aperta, e per qualche ora occuparsi di convenienti letture; fosse nutrito con salubre temperanza; e si dovesse occupar del lavoro, che per lui diverrebbe un piacer necessario; non vi sarebbe medico di buona fede, il quale giudicasse pericoloso alla salute fisica o psicologica il sistema della segregazione continua per un certo numero d'anni (130). E quando, non ostante l'uso di tutte queste cautele, si dovesse pur deplorare lo sviluppo di qualche rara alienazione mentale, basterebbe ciò per rinunziare all' unico sistema veramente punitivo e riformatore? Non bisognerebbe piuttosto considerare quella straordinaria sciagura per una trista necessità della sodisfazione di un pubblico dovere? Non avvi institu-

(130) La commissione dell' accademia di medicina di Parigi, composta dei signori Pariset, Villermé, Marc, Louis, ed Esquirol, così terminò nel 1839 il suo rapporto sull' opera del signor Moreau-Christophe *de la mortalité et de la folie dans le système pénitentiaire*. « Si la commission avait eu à exprimer son opinion sur la préférence à accorder à un système pénitentiaire, elle n'hésiterait pas à se prononcer pour le système de Philadelphie, comme le plus favorable à la réforme. La commission n' ayant a se prononcer, que sur la question sanitaire des divers systèmes, *est* convaincue, que le système de Pensylvanie, c' est à dire la réclusion solitaire et continue de jour et de nuit, avec travail, conversation avec le chefs et les inspecteurs, n'abrège pas la vie des prisonniers, et ne compromet pas leur raison ».

Nel congresso degli scienziati, riunito a Francfort nel passato settembre 1846, gli uomini più dotti del mondo civile, e che aveano meglio studiato praticamente i diversi sistemi di carcerazione, preferirono con una meravigliosa unanimità la segregazione continua.

tuzione umana, per vantaggiosa che sia, la quale non vada congiunta a qualche mistura di male: e tanto gl'individui, quanto gli Stati dovrebbero astenersi da qualunque atto, se non volessero operare che con la sicurezza di raggiugnere il bene assoluto.

Articolo 2.

Delle pene restrittive da stabilirsi, e del modo di graduarle.

Postochè si potesse legalmente abolire la pena di morte, a noi sembra, che quattro specie di pene restrittive risponderebbero a tutti i bisogni della nostra criminale giustizia. E queste sono 1) la *carcere*, 2) la *casa disciplinale*, 3) la *casa penitenziale*, 4) l'*ergastolo*, ossia la casa di reclusione perpetua.

1) La carcere per tre giorni almeno, e per un mese al più, dovrebbe appartenere alle competenze dei giudici singolari minori: e potrebbe avere il suo *minimum* in un mese, ed il suo *maximum* in quattro anni nei delitti, spettanti alla giurisdizione dei tribunali superiori. Il giudice minore potrebbe graduar questa pena a giorni; il tribunal superiore, a settimane.

2) La casa disciplinale dovrebbe avere il suo *minimum* in un anno, ed il suo *maximum* in otto anni. Questa pena sarebbe da graduarsi a mesi.

3) La casa penitenziale dovrebbe avere il suo *minimum* in due, ed il suo *maximum* in dodici anni. Questa pena sarebbe da graduarsi a trimestri, o a quadrimestri.

4) La pena dell'ergastolo, o della casa di reclusione perpetua, dovrebbe espiarsi, come tutte le altre, in segregazione continua pe' primi dodici anni: trascorsi i quali si potrebbe addolcire la condizione dei condannati,

che ne mostrassero desiderio, tenendoli per alcune ore del giorno a lavoro comune sotto la disciplina del silenzio, divisi in piccole compagnie, accuratamente assortite, che non oltrepassassero mai otto o dieci individui per ciascheduna. Il pasto bensì dovrebb' essere sempre solitario nella respettiva celletta, nella quale ogni condannato passerebbe poi tutto il giorno festivo. Questa mitigazione, che sarebbe generale dopo il decorrimento del tempo indicato, converrebbe forse anticiparla ai condannati vecchi fin dal momento, nel quale compissero il settuagesimo anno.

Lo stato di Pensilvania non ha protratto al di là di anni dodici la sua severissima carcerazione, e la camera dei Deputati di Francia ha ritenuto lo stesso limite nella pena temporaria dei lavori forzati. Sebbene il governo d'Olanda abbia coraggiosamente proposto di estenderlo a quindici anni, noi abbiamo creduto, che in tanta povertà d'esperienze non sarebbe prudente oltrepassare nella nostra casa penitenziale il confine pensilvano e francese. D'altra parte l' intensità del castigamento della segregazione continua è sì grave, che dodici anni del medesimo saranno da qualunque investigatore imparziale giudicati più presto superiori, che pari a vent'anni di pubblici lavori.

Ma qui mi sento obiettare, che fra la casa penitenziale per dodici anni e l'ergastolo a vita il salto è troppo risentito, ed accusa il difetto della scala proposta. Al che potrei semplicemente soggiugnere, che nell'odierna scala penale del nostro diritto trapassa una distanza molto maggiore fra la galera perpetua e il patibolo; perocchè tra la vita, comunque condotta, e la morte, si spalanca un abisso d'incommensurabile profondità. Ma poichè questa replica non sarà forse di generale sodisfazione, dirò di più, che il diritto criminale conosce alcuni maleficj, che di gran lunga sopravanzano in gravità tutti gli altri. Qual è in

fatti il reato, che possa stare a contatto dell' omicidio premeditato, del tradimento della patria al nemico, dell'aggressione violenta dello Stato per usurpare il supremo potere, e convertirlo in stromento formidabile di pubblica oppressione? Se dunque vi sono alcuni delitti, che nella scala delle azioni punibili si trovano tanto al di sopra di tutti gli altri, non si dovrà stimare un difetto, ma un pregio della scala delle pene l'avere nella sua cima una specie, che sia di molto maggiore di tutte le altre.

La proposta di fare espiare la pena perpetua dell'ergastolo pei primi dodici anni in segregazione continua, e pel resto del tempo con qualche addolcimento di comunione, presenterà per avventura due lati scoperti agli assalti degli avversarj.

a) Alcuni diranno, che in una reclusione a vita diventa inutile crudeltà il sottoporre a quel lungo e rigidissimo noviziato persone, che, per quanto siensi dimostrate sommamente pericolose alla sicurezza giuridica, son poste oramai nella fisica impossibilità di tornare ad offenderla. Ed a questi rispondo, che la pena all' ergastolo, amministrata a lor modo, sarebbe men grave di quella della casa penitenziale, e spignerebbe i malvagj a commetter piuttosto i maggiori, che i minori delitti. Si rammenti inoltre, che la vita gregale dei condannati, comunque governata, è fonte di moral corruzione, e che lo Stato è obbligato ad impedire i progressi di quella malizia, che ha già messo radici nel cuore degli scellerati, ed a fare ogni sforzo di svellerla, affinchè la reclusione perpetua serva di esempio salutare al pubblico, e di conveniente preparazione alla vita futura pel condannato. Nè pare da pretermettere, che la fallibilità degli umani giudizj, la quale offre materia alla più grave di tutte le obiezioni, che si fanno contro la pena di morte, può talora condurre all' ergastolo anche un innocente, cui

riesca in processo di tempo di purgarsi pienamente dal delitto, che gli fu attribuito: nel qual caso importa grandemente alla società, che quello sfortunato non rientri corrotto nel seno di lei. Vero è bensì, che noi proponiamo una qualche comunione diurna dei condannati all'ergastolo, compiuti che abbiano i primi dodici anni in segregazione continua. Ma un tale temperamento, che ci sembra richiesto dalle ragioni dell' umanità, sarà molto lontano dal partorire quei medesimi effetti, che provengono dall'accomunare i delinquenti sin dal principio della pena. Dodici anni condotti in una solitudine meditativa, nutrita di accomodata instruzione, e di edificanti letture, e dedicata ad assiduo lavoro, non possono trapassare inefficaci pel condannato. Il quale poi, se incorse nella pena da giovane, passerà già provetto in quella comunione, e vi entrerà già invecchiato, se incorse nella pena provetto: ed in amendue i casi le passioni saranno state domate dai naturali mutamenti dell'età, e dal rigore d'una diuturna segregazione. So bene, che i pratici risultati d'un ordinamento, che non è stato ancora sperimentato in alcuna parte del mondo, non si possono che divinare per via di prudenti congetture: ma quelle, che abbiamo presentate, non ci sembrano incaute.

b) Altri viceversa sosterranno, che, entrando l'ergastolo nel luogo della pena capitale, vorrebbe giustizia, che i condannati al medesimo, come quelli, cui si risparmia la scure, rimanessero almeno per tutta la vita in una solitudine assoluta, senza ricevere alleviamento di sorta. Ed a questi oppositori è agevolissimo replicare, che, abolita una volta la pena del capo, fa di mestieri, che lo Stato, se vuol esser leale, non sottoponga in un altro modo gli scellerati alla morte.

È stato detto più volte, che la segregazione continua può divenire specialmente pericolosa alla salute fisica

e psicologica dei detenuti, quando ecceda il termine di otto, o dieci anni. Se questo timore fosse fondato, noi proporremmo, per dissiparlo, che il detto sistema, mitigato coi mezzi ordinarj già indicati, non durasse al di là di anni otto, e che i condannati alla casa penitenziale, o all'ergastolo, venissero ammessi, negli anni successivi della loro segregazione, al benefizio di un addolcimento straordinario, da fornirsi loro per mezzo di visite più frequenti e più lunghe. Il che nel nostro paese non sarebbe difficile ad eseguire, quando si aggiugnesse allo stabilimento penale un modesto convento di religiosi, i quali, alimentati dall'elemosina dello Stato, si consecrassero totalmente all'assistenza dei detenuti, e principalmente di quelli, che, terminato l' ottavo anno della loro pena, dovessero per altro tempo rimaner segregati. I cappuccini, come fanno il servigio religioso negli ospedali degli ammalati, prenderebbero certamente con lo stesso fervore di carità l'ufficio di assistere alla casa penitenziale e all' ergastolo. Forse, per sodisfare all'esigenze di un piccolo Stato, come il nostro, se questi due stabilimenti penali si edificassero l'uno accanto all'altro, una sola famiglia di religiosi basterebbe al bisogno; perocchè dieci sacerdoti cappuccini sarebbero in grado di dedicare dieci ore al giorno per ciascheduno alle cellette dei detenuti, e così di fare quattrocento visite quotidiane di quindici minuti l'una (131). Io per altro, considerando la virtù dell'abitudine, e la differenza dei naturali, mi penso, che la segregazione continua debba riuscire più malagevole a tol-

(131) Tutto questo importante servigio non costerebbe all'erario, che l'annua somma di lire seimila, compreso ancora il mantenimento di due laici coi quali la religiosa famiglia verrebbe a comporsi di dodici persone. Se dunque fosse creduto opportuno applicare questo temperamento anche alla carcere, ed alla casa disciplinale, la spesa non farebbe certamente ostacolo.

lerarsi al principio, che al termine del tempo penale, e che non possa generare i medesimi effetti in tutti quanti i condannati. Per lo che, giudicando sempre utilissimo l'annesso del predetto convento, destinerei volentieri quei religiosi a moltiplicare le visite ai detenuti, che di mano in mano abbisognassero maggiormente di morali conforti.

Dopo che è stata edificata in Firenze la grandiosa carcere delle Murate, e sono stati convertiti in cellulari gli stabilimenti penali di Volterra, che potrebbero servire di casa disciplinale; ad incarnare tutto il disegno ideato nient'altro mancherebbe che la costruzione della casa penitenziale e dell'ergastolo, che dovrebbero accogliere una gran parte di quei malfattori, che purgano attualmente la pena nei bagni. Dico una gran parte, e non tutti; perchè sotto l'impero di un nuovo codice, compilato secondo i dettami della scienza odierna, molti delitti, che adesso fanno incorrere nei primi gradi dei pubblici lavori, porterebbero alla casa disciplinale, o alla carcere.

Nello stato presente della quistione, relativa alla scelta delle specie penali, sarebbe una perdita di tempo l'insistere sopra la necessità di sopprimere i bagni. Se si prendono a considerare sotto l'aspetto morale, o politico, nulla si può immaginare di più detestabile. Chi li volesse difendere sotto l'aspetto economico, badi a quello, che il baron Tupinier, direttor generale dei porti di Francia, ne scriveva nel 1838 al ministro della marina: « Les forçats ne sont pas des auxiliaires nècèssaires pour les « travaux des ports; ils y sont au contraire des collabo- « rateurs fâcheux pour les ouvriers, qu'ils corrompent, « des hôtes fort dangereux pour la sûretè des arsenaux, « et du materiel. Il s'en faut beaucoup que la marine « retrouve dans la valeur du travail des forçats l'équi-

« valent des sommes, qu'elle dépense pour l'entretien « des bagnes. Il y aurait environ neuf cent mille francs « d'économie chaque année à employer des ouvriers li- « bres. *On rendrait ainsi un grand service à la population « des ports, qui souffre faute de pouvoir trouver un salaire, « et on débarasserait la marine d'un véritable fléau* » (132).

Non ci occorre di far parola delle pene restrittive per le delinquenti, perchè l'edifizio di S. Gimignano, potrebbe, sotto il nome generico di *stabilimento penale per le donne*, in varj spartimenti servire di carcere, di casa disciplinale, di casa penitenziale, e di ergastolo; come serve adesso di carcere, di esiglio, di detenzione, di reclusione, e di bagno. Ci volgeremo dunque senz'altro a delineare le differenze di trattamento, per le quali ci sembra, che si dovrebbero distinguere fra di loro i predetti stabilimenti penali.

Queste differenze si potrebbero fare 1) nel vitto, 2) nella partecipazione al guadagno del lavoro, 3) nell'uso della medesima. Sarebbe desiderabile il fissare una diversità anche nella specie del lavoro: ma, in tanta difficoltà di trovare occupazione produttiva pei detenuti eziandio, che vivono in comune, la prudenza consiglia a non crearsi nuovi impedimenti, e a rilasciare alla libera scelta dei respettivi direttori il modo più facile ed opportuno d'impiegare le braccia dei condannati.

I. Il vitto potrebbe consistere

a) pei detenuti nella carcere, in una minestra di grasso, in una dose bastevole di pane secondario, e in un quartuccio di vino a testa, per tre giorni alternati della settimana; in una minestra di magro, e in un dose bastevole di pane secondario senza vino, per gli altri quattro giorni:

(132) V. il c. rapp. di Tocqueville p. 45.

b) pei detenuti nella casa disciplinale, in una minestra di grasso, in una dose bastevole di pane secondario, e in un quartuccio di vino a testa, per due giorni della settimana; in una minestra di magro, e in una sufficiente dose di pane secondario senza vino, per gli altri cinque giorni:

c) pei detenuti nella casa penitenziale e nell'ergastolo, in una minestra di grasso, in una dose bastevole di pane secondario, ed in un quartuccio di vino, per un sol giorno della settimana; in una minestra di magro, in una sufficiente dose di pane secondario senza vino, per gli altri sei giorni.

Il regime dietetico è necessario alla salute ed alla moralità dei prigioni segregati: e sarebbe un vero controsenso il somministrare ai malfattori, sottoposti alla pena, un vitto migliore di quello, onde avrebbero potuto godere nella povera loro casuccia, se si fossero conservati innocenti. Rispetto a coloro, che nella libera vita erano assuefatti a cibi delicati, è pienamente conforme al principio della giustizia, che nel subire la pena soggiacciano a qualche privazione maggiore, come quelli, che nella propria condizione doveano trovare più forti motivi per astenersi dal trasgredire la legge.

II. La partecipazione al guadagno del respettivo lavoro potrebbe essere

a) da un quarto sino ad un terzo pei detenuti nella carcere;

b) da un quinto sino ad un quarto pei detenuti nella casa disciplinale;

c) da un sesto sino ad un quinto pei detenuti nella casa penitenziale;

d) da un decimo sino ad un nono pei detenuti nell'ergastolo.

Dentro questi limiti spetterebbe alla direzione dello

stabilimento il crescere, o lo scemare la partecipazione al guadagno, secondo la capacità, l'assiduità, e la condotta dei detenuti. Il determinare un guadagno fisso, tuttochè graduabile, senza riguardo alla produzione del detenuto, non mi sembra di giustizia; perchè porta a retribuire con la stessa misura tanto chi lavora per uno scudo, quanto chi lavora per mezzo paolo al giorno (133). Perciò mi è parso bene di proporre la partecipazione in frazioni aliquote del respettivo guadagno reale.

III. Da questa partecipazione, amministrata dal direttore, e principalmente destinata a formare una massa a profitto dei condannati, pel tempo, che immediatamente succede all'espiazion della pena, essi dovrebbero essere autorizzati a prelevare una piccola porzione, per procurarsi un modico sopravvitto, che non potesse mai consistere in liquori alcoolici, nè in altre ghiottornie, 1) se detenuti nella carcere, ogni giorno; 2) se detenuti nella casa disciplinale, in quattro giorni; 3) se detenuti nella casa penitenziale, in due giorni della settimana. All'opposto ai condannati all'ergastolo non dovrebbe esser concessa facultà di erogare la propria partecipazione al guadagno, che nell'inviar dei soccorsi alle loro famiglie, il che bisognerebbe, che potessero fare, dentro una certa misura, anche i detenuti negli altri stabilimenti penali.

È un gran difetto della nostra pratica vigente quello di fare assorbire da qualunque grado di pubblici lavori le altre pene, che nel concorso di più delitti ha meritate lo stesso delinquente. In tal guisa in fatti la punizione

(133) Nel 1841 ho veduto nel bagno di Livorno un galeotto, che fabbricando stecche, foderate di carta, pei cappelli da donna, si guadagnava mensualmente intorno a ventisette francesconi. Sarebbe stato giusto il dargli cinque soldi al più di partecipazione giornaliera?

non viene altrimenti proporzionata alla quantità della colpa. A questa viziosa direzione delle nostre giudiciali osservanze ha condotto principalmente la legge col fissare quei gradi assolutamente determinati della pena dei pubblici lavori, senza fare il menomo conto degli spazj di tempo intermedj. Ma una volta che fosse migliorata la nostra scala penale, così delle specie, come dei gradi di ciascheduna di esse, sarebbe dato riparare al menzionato difetto con lo stabilire esempigrazia, che trenta giorni di casa penitenziale equivalessero a quarantacinque di casa disciplinale, ed a sessanta di carcere. In questa maniera, ognorachè il più grave dei delitti concorrenti non portasse al *maximum* della casa penitenziale, o all'ergastolo, i tribunali aggiugnerebbero facilmente alla pena maggiore quello spazio di tempo, che a tenore dell'indicata ragione corrispondesse ai castighi minori, nei quali è incorso il delinquente, senza che egli dovesse vagare per diversi stabilimenti penali. Nè ciò impedirebbe, che i delitti non connessi di varia competenza fossero giudicati dai respettivi tribunali, alla cui giurisdizione spettassero; perocchè, premessa la cognizione dei reati inferiori, il tribunal superiore, nell'applicare la pena più grave, non dovrebbe far altro che accrescerla di quella porzione di tempo, la quale, secondo l' accennato ragguaglio, rappresentasse il castigo, anteriormente decretato allo stesso colpevole.

Pisa 15 Marzo 1847.